

Numero 211837 del repertorio.

Numero 52669 della raccolta.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA'
"COMPAGNIA IL MELARANCIO COOPERATIVA SOCIALE ETS"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitrè del mese di dicembre;

- 23 dicembre 2024 -

alle ore diciotto e minuti quarantacinque;

in Cuneo, nel mio studio sito al civico numero 11 di viale degli Angeli;

avanti a me dottor Massimo Martinelli Notaio in Cuneo, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

E' COMPARSO

= BASILOTTA Giuseppe, nato a Cuneo il 29 novembre 1961, residente in Cuneo, via Roma numero 53,

C.F.: BSL GPP 61S29 D2050;

della cui identità personale sono certo, cittadino italiano come si dichiara, il quale agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della società costituita in Italia secondo la legge italiana:

**"COMPAGNIA IL MELARANCIO
COOPERATIVA SOCIALE ETS"**

. con sede in CUNEO, piazzetta del Teatro numero 1,

. iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo al numero d'iscrizione 00824740047;

. numero REA CN-130026;

. iscritta all'Albo delle Società Cooperative al numero A115494 (sezione cooperativa a mutualità prevalente - cooperative sociali);

C.F.: 00824740047

indirizzo PEC: melarancio@arubapec.it

qui compare ai fini della redazione nelle forme e nei termini dell'articolo 2375 c.c., del verbale dell'assemblea dei soci della società suddetta tenutasi in data odierna, assemblea dal medesimo Componente presieduta ed alla quale io Notaio ho assistito contestualmente.

Aderendo a quanto sopra, su conforme indicazione del componente, viene esteso come appresso il

VERBALE

dell'assemblea suddetta.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitrè del mese di dicembre,

- 23 dicembre 2024 -

alle ore diciotto e minuti quarantacinque;

in Cuneo, nel mio studio sito al civico numero 11 di viale degli Angeli;

si è riunita l'assemblea dei soci della società:

**"COMPAGNIA IL MELARANCIO
COOPERATIVA SOCIALE ETS"**

. con sede in CUNEO, piazzetta del Teatro numero 1.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Allo scopo della presente verbalizzazione il signor BASILOTTA Giuseppe, Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della società medesima,

mi dichiara

- che è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, mediante avviso diramato ai soci ed agli amministratori in data 10 (dieci) dicembre 2024 (duemilaventiquattro) in unica convocazione per il giorno 23 (ventitré) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), in questo luogo alle ore 16:00 (sedici), l'assemblea generale dei soci della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica della denominazione sociale da COMPAGNIA IL MELARANCIO COOPERATIVA SOCIALE ETS in DISPARI TEATRO COOPERATIVA SOCIALE ETS.

2. Varie ed eventuali.

Aderendo a detta richiesta, io Notaio dò atto di quel che segue nella successione cronologica da me constatata.

Il Presidente ha proceduto al compimento delle operazioni di verifica della regolare costituzione dell'assemblea, ed a tale scopo dichiara di avere constatato:

= che sono presenti numero 12 (dodici) soci dei quali 3 (tre) per delega, tutti aventi diritto al voto, in quanto iscritti a libro soci da oltre novanta giorni e non appartenenti a categorie di soci speciali - sul totale di numero 15 (quindici) soci iscritti a libro soci, dei quali numero 15 (quindici) aventi diritto di voto nell'assemblea;

= che tutti gli intervenuti sono quindi identificati dal Presidente e nominativamente elencati, ed anagraficamente individuati, in apposito elaborato che il Presidente mi consegna e che al presente verbale viene allegato sotto la lettera '**A**' per farne parte integrante, previo appello nominale e riscontro di me Notaio;

= che ciascun socio ha diritto ad un voto, essendo tutti soci ordinari;

= che non sussistono soci sovventori;

= che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nella persona dei signori BASILOTTA Giuseppe - Presidente del Consiglio di Amministrazione, CORRADI Angelica - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione - BASILOTTA Isacco et MICHELIS Elisa - Consiglieri;

= che non sussiste Organo di Controllo;

= che ai sensi dell'art.25 dello statuto in vigore

l'assemblea è in numero per deliberare;
= che non vi sono richieste di differimento dell'assemblea;
= che l'assemblea ha inizio all'ora corrente a causa del preventivo espletamento di altri adempimenti nell'interesse della Cooperativa stessa,

ha dichiarato

perciò l'assemblea validamente costituita in unica convocazione ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, del quale é stata data lettura.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Preliminarmente

il Presidente propone all'assemblea l'adozione dei seguenti criteri ordinatori

dello svolgimento dei lavori, invitando me Notaio a darne lettura nel tenore che si riporta:

a. ai sensi dell'art. 2375 co.1 C.C., si procederà a riassumere a verbale le dichiarazioni degli intervenuti pertinenti all'ordine del giorno solo su richiesta dei medesimi; in tal caso, l'intervenuto é invitato a verificare sollecitamente, in accordo con il notaio verbalizzante, il sunto dell'intervento;

b. la modalità di voto sarà per alzata di mano tenuto conto dei voti spettanti a ciascuno, con riferimento all'elenco degli intervenuti come sopra allegato sub 'A'.

Il Presidente chiede se vi siano dissenzienti circa l'adozione degli esposti criteri ordinatori: non manifestandosi dissensi, questi sono approvati ed adottati.

Dopodichè il Presidente espressamente:

. invita gli intervenuti che si trovassero nelle condizioni di cui all'art.2373 C.C. perchè portatori, per conto proprio o di terzi, di un interesse in conflitto con quello della società in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, a dichiararlo ai fini degli artt.2368 ul. co. et 2373 cit., in quanto applicabili.

Nessuno manifestando la ricorrenza delle situazioni indicate, il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto iscritto all'ordine del giorno, concernente la modifica della denominazione sociale .

. Il Presidente ragguaglia gli intervenuti circa le ragioni che determinano l'opportunità di:

1. modificare la denominazione sociale (articolo 1 dello statuto) da

**"COMPAGNIA IL MELARANCIO
COOPERATIVA SOCIALE ETS"**

in quella di

**"DISPARI TEATRO
COOPERATIVA SOCIALE ETS"**

senza vincoli grafici né di interpunzione.

Dando atto che nello stesso contesto:

. la cooperativa istituisce l'unità locale di esercizio

dell'attività in:

- CUNEO, ex Chiesa di Santa Chiara, via Savigliano senza numero;

. attività esercitata codice ATECO 90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto ed altre strutture artistiche.

Dopodichè il Presidente riferisce all'assemblea - nell'ambito delle materie dell'ordine del giorno rubicate come "Varie ed eventuali" - che in conformità dei rilievi ispettivi formulati nel corso della revisione conclusasi nell'anno 2022 (duemilaventidue), occorre utilizzare l'occasione assembleare per proporre alla deliberazione dell'assemblea l'integrazione dello statuto con alcuni elementi resi prescrittivi da detti rilievi, sostanzialmente correlati alla normazione della liquidazione e della devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici ex art.2514 C.C..

Il Presidente mette quindi a disposizione dell'assemblea l'articolato statutario contenente le modifiche proposte, invitando l'assemblea a prenderne dettagliata conoscenza.

Il Presidente apre la discussione, nel corso della quale nessuno degli intervenuti chiede riassumersi a verbale le proprie dichiarazioni.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione della quale farà dare lettura da me Notaio nel testo risultante dalla presente verbalizzazione.

Il Presidente ricorda che la votazione sarà per alzata di mano, tenuto conto del numero di voti spettante a ciascuno.

Si procede quindi a votazione sulla seguente

DELIBERAZIONE

L'assemblea,

. udita e condivisa la relazione del Presidente,

. avuta conoscenza del modificato testo statutario del quale si propone l'adozione,

delibera:

1. di modificare la denominazione sociale (art.1 dello statuto) da

**"COMPAGNIA IL MELARANCIO
COOPERATIVA SOCIALE ETS"**

in quella di

**"DISPARI TEATRO
COOPERATIVA SOCIALE ETS"**

senza vincoli grafici né di interpunzione;

il tutto con decorrenza dall'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;

2. nello stesso contesto, di dare atto dell'apertura dell'unità locale in

- CUNEO, ex Chiesa di Santa Chiara, via Savigliano senza numero;

. attività esercitata codice ATECO 90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto ed altre strutture artistiche;

3. di introdurre nello statuto i nuovi articoli 27 (ventisette) - 28 (ventotto) et 29 (ventinove), con rinumerazione dei successivi, nel seguente testuale tenore:

""Art. 27 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 28 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 29 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

Si riepilogano i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente ex art. 2514 C.C. recepiti, a tutti gli effetti di legge, nel presente statuto:

- divieto di distribuzione di dividendi in deroga all'art. 2514, comma 1, lett. a, C.C.;

- divieto di remunerazione degli eventuali strumenti finanziari dei soci cooperatori in deroga all'art. 2514, c. 1, lett. b, C.C.;

- divieto di distribuzione di riserve ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2514, c. 1, lett. c, C.C.;

- obbligo di devoluzione del patrimonio netto residuo ai sensi dell'art. 2514, c. 1, lett. d, C.C.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.""

4. Di approvare il nuovo testo dello statuto, nel testo che si trova esteso per 30 (trenta) articoli su sedici pagine di quattro fogli - del quale è stata data lettura nella parte modificata, e che il Presidente mi consegna e che al presente verbale si allega sotto la lettera "B", per essere sottoposto, insieme al verbale medesimo, alla pubblicità di legge.

Il Presidente accerta il risultato della votazione, come segue:

. astenuti dalla votazione: nessuno;

. favorevoli, la totalità dei voti intervenuti come risultanti dall'elenco allegato sub.'A';

. contrari: nessuno;

. voto di astensione: nessuno;

. e proclama alle ore diciannove e minuti quindici il risultato della votazione dichiarando che la sovrastante

deliberazione é approvata.

. Con le stesse modalità di cui sopra, l'assemblea prende atto che:

a. viene conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, in quanto riconosciuto investito dei necessari poteri, mandato comprendente l'autorizzazione ad apportare alle deliberazioni assunte tutte quelle modificazioni, scissioni od aggiunte che si rendessero occorrenti al fine - se richiesto - del perfezionamento del procedimento di iscrizione, nei limiti del necessario adeguamento a norme imperative;

b. in relazione alla modifica della denominazione sociale, conferisce al medesimo espressa autorizzazione:

. a richiedere ed ottenere presso qualsiasi Autorità, Ente od Ufficio tutti gli annotamenti, le volturazioni, l'esecuzione delle formalità, nessuna esclusa od eccettuata, conseguenti e dipendenti dalla modificazione, in relazione a tutti i cespiti sociali;

. a provvedere a tutti gli adempimenti richiesti ai fini della pubblicità necessaria, volture, variazioni comunque di intestazione, procedendo altresì ad effettuare gli occorrendi atti ricognitivi dei cespiti interessati e/o successive rettifiche.

. Fattosi al riguardo constare sin d'ora che tra i cespiti medesimi non figurano beni immobili, mentre sono compresi i seguenti

AUTOMEZZI

. NATURA: AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE - USO PROPRIO

MARCA/TIPO: CITROEN Y C3MHU /GY JUMPER

TARGA: FJ 718 HN

TELAIO: VF7YC3MHU12F05791

PORTATA: 1000 KG

. NATURA: AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE - USO PROPRIO

MARCA/TIPO: FIAT 263 WXV1B LS5F5C FIAT DOBLO'

TARGA: GD 983 SZ

TELAIO: ZFA26300006T08008

PORTATA: 631 KG

senza titolo ad ipoteca legale -

. Null'altro essendovi a discutere e deliberare e più nessuno chiedendo la parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore diciannove e minuti venti scioglie l'assemblea.

TERMINE DELLA VERBALIZZAZIONE

Mi dichiara il comparente:

. che il presente verbale è stato redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione ad esso conseguenti, sulla base

della documentazione acquisita in occasione dello svolgimento dell'assemblea.

. Le spese ed imposte di questo atto e delle dipendenti formalità si dichiarano a carico della società.

. Il presente atto e le relative formalità ed istanze sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 27 bis Tab. all. B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 e s.m.i..

Il Presidente dispensa dalla lettura degli allegati.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al Comparente che, trovandolo conforme al vero ed alla sua volontà, lo approva e meco lo sottoscrive in conferma.

Occupa con questa menzione sette pagine di due fogli scritti da persona fida e di mio pugno completati sin qui.

All'originale firmato:

Giuseppe BASILOTTA

Massimo MARTINELLI Notaio

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP 211837 | 52669

**"COMPAGNIA IL MELARANCIO
COOPERATIVA SOCIALE ETS"**

con sede in CUNEO, piazzetta del Teatro numero 1,
iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo
al numero d'iscrizione 00824740047;
numero REA CN-130026;
iscritta all'Albo delle Società Cooperative al numero
A115494 (sezione cooperativa a mutualità prevalente -
cooperative sociali);
C.F.: 00824740047
indirizzo PEC: melarancio@arubapec.it

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI del 23 dicembre 2024

SOCIO rappresentanza voti

BARATTIA Marta delega NIGRONE Roberto 1
nata a Torino il 09/09/1977
res.Torino, via Civera n.49, *Nigrone Roberto*
C.F.: BRT MRT 77P49 L219E

BASILOTTA Giuseppe in proprio 1
nato a Cuneo il 29/11/1961
res.Cuneo, via Roma n.53, *Giuseppe Basilotta*
C.F.: BSL GPP 61S29 D2050

BASILOTTA Isacco in proprio 1
nato a Caraglio il 20/12/1996
res.Cuneo, via Ninò Berrini n.6 *Isacco Basilotta*
C.F.: BSL SCC 96T20 B719B

CAMPAGNA Giulia in proprio 1
nata a Moncalieri il 29 agosto 1981,
res.Torino, via Grossi n.2bis *Giulia Campagna*
C.F.: CMP GLI 81M69 F335B

CORRADI Angelica in proprio 1
nata a Cuneo il 30/09/1975
res. Cuneo, via Emanuela Loi n.7 *Angelica Corradi*
C.F.: CRR NLC 75P70 D205Z

DOGLIANI Paola delega MICHELIS Elisa 1
nata a Cuneo l'11 marzo 1982
res. Bernezzo, via Sant'Anna n.155 *Elisa Michelis*
C.F.: DGL PLA 82C51 D205K

MICHELIS Elisa in proprio 1
nata a Cuneo il 25 novembre 1979
res. Cuneo, corso Vittorio Emanuele II n.29
C.F.: MCH LSE 79S65 D205M *Elisa Michelis*

MONTAGNINI Silvia Elena in proprio 1
nata a Ivrea il 14 ottobre 1976
res. Torino, viale XXV Aprile n.90 *Silvia Elena Montagnini*
C.F.: MNT SVL 76R54 E379M

NIGRONE Roberto in proprio 1
nato a Torino il 15 maggio 1957
res. Torino, via Priocca n.24 *Roberto Nigrone*
C.F.: NGR RRT 57E15 L219D

PIERINI Maria Paola in proprio 1
nata a Torino il 20 ottobre 1967
res. Torino, via Felice Romani n.1 sc.A
C.F.: PRN MPL 67R60 L219L *Maria Paola Pierini*

RIZZOTTI Francesca Maria in proprio 1
nata a Torino il 26 settembre 1967
res. Grugliasco, viale Fabrizio de Andrè n.17
C.F.: RZZ FNC 67P66 L219L *Francesca Maria Rizzotti*

SAVINI Francesca delega MONTAGNINI Silvia Elena 1
nata ad Atri il 17 settembre 1981,
res. Torino, via Saccarelli n.5 *Silvia Elena Montagnini*
C.F.: SVN FNC 81P57 A488F

AGOSTINETTO Chiara assente
nata a Moncalieri il 27 dicembre 2001
res. Torino, via Carlo Allioni n.13
C.F.: GST CHR 01T67 F335U
socio volontario

BORRA Marco assente
nato a Cuneo il 2 luglio 2005
res. Cuneo, via Emanuela Loi n.7
C.F.: BRR MRC 05L02 D205F
socio volontario

MARVELLOUS Anthony assente
nato in Nigeria il 24 dicembre 1996
res. Centallo, Regione Pedaggio Soprano n.100
C.F.: MRV NHN 96T24 Z335G
socio volontario

. Consiglio di Amministrazione:
- BASILOTTA Giuseppe soprageneralizzato
. Presidente

Giuseppe Basilotta

- CORRADI Angelica soprageneralizzata
. Vice Presidente

Angelica Corradi

- BASILOTTA Isacco soprageneralizzato
. Consigliere

Isacco Basilotta

- MICHELIS Elisa, soprageneralizzata
. Consigliere

Elisa Michelis

Il Presidente del
C. di A.

Giuseppe Basilotta

Visto per uscirne
Cuneo 23 dicembre 2024

Giuseppe Basilotta
Massimo Antonino



ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 211837/52669

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di CUNEO, la Società cooperativa denominata "**DISPARI TEATRO COOPERATIVA SOCIALE ETS**" senza vincoli grafici né di interpunzione.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2519 comma 2 CC, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo

Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett.a) della L.381/91.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono inoltre perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo con particolare riferimento alla mutualità, alla solidarietà, ad una giusta distribuzione dei guadagni, ad un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, alla priorità dell'uomo sul denaro, alla democraticità interna ed esterna, all'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli.

Scopo degli interventi realizzati nella gestione di servizi educativi, socio assistenziali e sanitari, sarà la qualificazione umana, morale, culturale,

professionale degli utenti dei servizi stessi; ciò attraverso l'utilizzo e l'organizzazione delle risorse umane, materiali e morali della cooperativa, dei soci e dei terzi coinvolti.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano; pertanto, su delibera dell'assemblea dei soci potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni territoriali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 – Oggetto sociale

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto, in conformità con quanto previsto dall'art.1 lettera a) della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, come modificato dall'art. 17, comma 1 del D. Lgs n. 112 del 3 luglio 2017, le seguenti attività:

- l'esercizio di attività didattiche, educative, formative e ludiche rivolte ai bambini, ai ragazzi ed agli studenti, anche finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa;
- l'esercizio di attività didattiche, educative, formative e ludiche rivolte ad utenti di strutture medico-ospedaliere e socio-assistenziali a scopo terapeutico e riabilitativo;
- la formazione professionale degli operatori dei settori artistici, culturali, educativi, socio-assistenziali ed organizzativi dello spettacolo dal vivo;
- la formazione universitaria e post-universitaria nell'ambito del Teatro sociale e di comunità e dell'organizzazione e della gestione di eventi di spettacolo dal vivo;
- la formazione del personale docente della scuola;
- la produzione, l'allestimento e la rappresentazione di spettacoli teatrali, di danza, musicali, televisivi, cinematografici e radiofonici, nonché la cura della relativa organizzazione, finalizzati alla divulgazione dell'arte in tutte le sue forme ed all'educazione dei fruitori a saperne comprendere, apprezzare ed assimilare i contenuti essenziali, con particolare riferimento agli spettacoli destinati al pubblico delle nuove generazioni, nel quale il fine educativo, inteso come intento a sviluppare la curiosità, la fantasia ed il ragionamento, risulta preponderante rispetto all'aspetto ludico;
- la gestione di sale e di teatri;
- l'organizzazione e la gestione, anche in conto terzi, di manifestazioni, eventi, festival, rassegne, concerti, convegni, mostre ed esposizioni;
- la promozione dell'arte e della cultura in tutte le sue forme;
- la promozione della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- la promozione della "cultura della lentezza e del cammino" attraverso l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

- la produzione e la vendita, sia all'ingrosso che al minuto, anche in conto terzi, di prodotti editoriali quali libri, foto, stampe, riviste, cd-rom, cd musicali, video e filmati;
- la produzione e la vendita, sia all'ingrosso che al minuto, anche in conto terzi, di giochi didattici, giochi, gadgets ed articoli promozionali;
- la produzione e la vendita, sia all'ingrosso che al minuto, anche in conto terzi, di scenografie, costumi, burattini, pupazzi e oggetti di scena;
- la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande sia all'interno che all'esterno delle proprie strutture, nonché durante l'effettuazione di manifestazioni, eventi, festival, rassegne, convegni, concerti, mostre ed esposizioni;
- la fornitura di "service" tecnici, video-cinematografici, di amplificazione sonora e di illuminazione;
- il noleggio di attrezzature e di materiale tecnico in genere;
- la fornitura di servizi accessori legati alla gestione di eventi spettacolistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la redazione di piani di sicurezza, la gestione delle pratiche SIAE e l'emissione massiva di biglietteria.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III SOCI

Art. 5 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dal comma 2 dell'articolo 2522 del Codice Civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica

della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprie imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, salvo comunque l'art.2522 co.2 C.C., ove applicabile, possono essere soci, i sensi dell'articolo 11 della legge 381/91, le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Ai sensi dell'art.2 della L.381/1991 possono essere ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; inoltre ai soci volontari si applicano le norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 6 – Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 9 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 – Obblighi dei soci

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'assemblea ovvero dal consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- 3) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
- 4) al versamento, oltre che dell'importo della quota o delle azioni, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Articolo 8 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con

quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Art. 10 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla

comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 26.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- d) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- e) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 26.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo competente.

Articolo 12 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 3.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 23 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92) e 19 (a titolo di ristorno), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di due anni.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Titolo IV

Art. 15 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dei soci, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle Disp.att. c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa deliberazione, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

Art. 16 – Soci Sovventori

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'Articolo

4 della legge 31 Gennaio 1992, n. 59.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente statuto

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 ciascuna.

La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 5, R.D. 29 Marzo 1942, n. 239.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria della cooperativa con la quale devono essere stabiliti:

- a. l'importo complessivo delle emissioni;
- b. l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e agli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera b, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria di emissione delle azioni.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo competente.

Art. 17 - Trasferimento e recesso

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato dall'organo competente.

Oltre che nei casi previsti dall'art 2437 c.c. ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni. In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato.

Nel caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori

hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

Art. 18 - Norme applicabili e obblighi

Oltre quanto stabilito espressamente dal presente Titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 19 - Ristorni - Lavoro nell'impresa sociale

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare:

- a) il numero di ore lavorate o un equivalente parametro quantitativo;
- b) la retribuzione oraria o un equivalente parametro che consenta di misurare il livello della prestazione lavorativa;
- c) la tipologia del rapporto di lavoro ulteriore instaurato con la cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con

l'emissione di nuove azioni di capitale;

Ai lavoratori della Cooperativa si applica l'art.13 co.1 D.Lgs. 112/2017.

In caso di sussistenza di soci volontari si applicano i commi 2 et 3 del medesimo art. 13 D.Lgs. 112/2017.

Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore a quelli previsti dalla legge;
 - 2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;
 - 3) dalle azioni dei soci sovventori di cui all'articolo 16;
- b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o

previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Art. 21 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 26

Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del

riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;

f) a remunerazione delle azioni dei soci sovventori nei limiti di cui all'articolo 16;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 20.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

La cooperativa deve - alle condizioni di legge - depositare e pubblicare il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 co. 2 D.Lgs. 112/2017.

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, ove nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa, salvo quanto previsto dall'art.25 del presente statuto. In sede

di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società

Il Consiglio relaziona, in occasione della predisposizione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c., quando questo si renda applicabile. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente in caso di assenza o impedimento del presidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Non possono assumere la presidenza della Cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art.4 co.3 D.Lgs. 112/2017.

Art. 24 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea dei soci nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Alle condizioni di legge, il collegio sindacale potrà essere sostituito dal sindaco unico: in tale caso tutte le disposizioni statutarie che riguardano il collegio sindacale ed il suo presidente sono da intendersi riferite al sindaco unico.

Art. 25 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti

dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Pertanto la convocazione deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di almeno metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta salvo i casi previsti dall'articolo 2479 CC comma 2 numeri 4) e 5) in cui delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.

Per i soci speciali si applica quanto previsto dall'articolo 9 del presente statuto.

Art. 26 - Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente per la sede legale della cooperativa, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, e comunque quando inderogabili, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 27 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 28 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 29 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

Si riepilogano i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente ex art. 2514 C.C. recepiti, a tutti gli effetti di legge, nel presente statuto:

- divieto di distribuzione di dividendi in deroga all'art. 2514, comma 1, lett. a, C.C.;
- divieto di remunerazione degli eventuali strumenti finanziari dei soci cooperatori in deroga all'art. 2514, c. 1, lett. b, C.C.;
- divieto di distribuzione di riserve ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2514, c. 1, lett. c, C.C.;
- obbligo di devoluzione del patrimonio netto residuo ai sensi dell'art. 2514, c. 1, lett. d, C.C.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.30 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile delle leggi speciali in materia di società cooperative rette dalle norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, nonché in materia di cooperative ed imprese sociali.

Si applicano in particolare del disposizioni del D.Lgs. 112/2017, e, in quanto applicabili, quelle del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e per quanto con essa compatibile.

Visto per inserzione.

Cuneo lì, 23 dicembre 2024.

All'originale firmato:

Giuseppe BASILOTTA

Massimo MARTINELLI Notaio

ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS 7 MARZO 2005 N. 82.

Numero 204246 del repertorio.

Numero 47899 della raccolta.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA'

"COMPAGNIA IL MELARANCIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di febbraio,

- 19 febbraio 2021 -

alle ore sedici;

in Cuneo, nel mio studio sito al civico numero 11 di viale degli Angeli;

avanti a me dottor Massimo Martinelli Notaio in Cuneo, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

E' COMPARSO

= BASILOTTA Giuseppe, nato a Cuneo il 29 novembre 1961, residente in Cuneo, via Roma numero 53,

C.F.: BSL GPP 61S29 D2050;

della cui identità personale sono certo, cittadino italiano come si dichiara, il quale agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della società costituita in Italia secondo la legge italiana:

**"COMPAGNIA IL MELARANCIO
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**

. con sede in BERNEZZO, via Umberto I^ n.17 (diciassette);

. iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo al numero d'iscrizione e codice fiscale 00824740047;

. iscritta al REA presso la CCIAA di Cuneo al numero CN-130026;

. iscritta all'Albo delle Società Cooperative al numero A115494 (sezione cooperativa a mutualità prevalente - cooperative sociali);

C.F.: 00824740047;

indirizzo PEC: melarancio@arubapec.it ;

qui compare ai fini della redazione nelle forme e nei termini dell'articolo 2375 c.c., del verbale dell'assemblea dei soci della società suddetta tenutasi in data odierna, assemblea dal medesimo Comparsante presieduta ed alla quale io Notaio ho assistito contestualmente.

Aderendo a quanto sopra, su conforme indicazione del comparsante, viene esteso come appresso il

VERBALE

dell'assemblea suddetta.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di febbraio,

- 19 febbraio 2021 -

alle ore sedici;

in Cuneo, nel mio studio sito al civico numero 11 di viale

degli Angeli;

si è riunita l'assemblea dei soci della società:

**"COMPAGNIA IL MELARANCIO
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**

. con sede in BERNEZZO, via Umberto I^ n.17 (diciassette).

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Allo scopo della presente verbalizzazione il signor BASILOTTA Giuseppe, Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della società medesima,

mi dichiara

- che è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, mediante avviso diramato ai soci ed agli amministratori in data 3 (tre) febbraio 2021 (duemilaventuno) in unica convocazione per il giorno 19 (diciannove) febbraio 2021 (duemilaventuno), in questo luogo alle ore 14:30 (quattordici e minuti trenta), l'assemblea generale dei soci della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Trasferimento della sede legale da BERNEZZO, VIA UMBERTO PRIMO N.17 a CUNEO, PIAZZETTA DEL TEATRO N.1.
2. Adeguamento dello statuto alla nuova normativa prevista per le Imprese Sociali dalla riforma del Terzo Settore e modifica dell'oggetto sociale.
3. Modifica della denominazione sociale da COMPAGNIA IL MELARANCIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS in COMPAGNIA IL MELARANCIO COOPERATIVA SOCIALE ETS.
4. Ratifica della nomina a consigliere - per cooptazione avvenuta con delibera del CdA del 1° agosto 2020 - del socio Basilotta Isacco.
5. Apertura di nuove unità locali.
6. Varie ed eventuali.

Aderendo a detta richiesta, io Notaio dò atto di quel che segue nella successione cronologica da me constatata.

Il Presidente ha proceduto al compimento delle operazioni di verifica della regolare costituzione dell'assemblea, ed a tale scopo dichiara di avere constatato:

= che sono presenti numero cinque soci in proprio, tutti aventi diritto al voto, in quanto iscritti a libro soci da oltre novanta giorni e non appartenenti a categorie di soci speciali - sul totale di numero cinque soci iscritti a libro soci, dei quali numero cinque aventi diritto di voto nell'assemblea;

= che tutti gli intervenuti sono quindi identificati dal Presidente e nominativamente elencati, ed anagraficamente individuati, in apposito elaborato che il Presidente mi consegna e che al presente verbale viene allegato sotto la lettera 'A' per farne parte integrante, previo appello nominale e riscontro di me Notaio;

= che ciascun socio ha diritto ad un voto, essendo tutti soci ordinari;

= che non sussistono soci sovventori;

= che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nella persona dei signori BASILOTTA Giuseppe - Presidente del Consiglio di Amministrazione, CORRADI Angelica - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione - PODDA Valentina e FANTINI Jacopo - Consiglieri;

= che non sussiste Organo di Controllo;

= che ai sensi dell'art.25 dello statuto in vigore l'assemblea è in numero per deliberare;

= che non vi sono richieste di differimento dell'assemblea;

ha dichiarato

perciò l'assemblea validamente costituita in unica convocazione ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, del quale è stata data lettura.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Preliminarmente

il Presidente propone all'assemblea l'adozione dei seguenti criteri ordinatori

dello svolgimento dei lavori, invitando me Notaio a darne lettura nel tenore che si riporta:

a. ai sensi dell'art. 2375 co.1 C.C., si procederà a riassumere a verbale le dichiarazioni degli intervenuti pertinenti all'ordine del giorno solo su richiesta dei medesimi; in tal caso, l'intervenuto è invitato a verificare sollecitamente, in accordo con il notaio verbalizzante, il sunto dell'intervento;

b. la modalità di voto sarà per alzata di mano tenuto conto dei voti spettanti a ciascuno, con riferimento all'elenco degli intervenuti come sopra allegato sub 'A'.

Il Presidente chiede se vi siano dissenzienti circa l'adozione degli esposti criteri ordinatori: non manifestandosi dissensi, questi sono approvati ed adottati.

Dopodichè il Presidente espressamente:

. invita gli intervenuti che si trovassero nelle condizioni di cui all'art.2373 C.C. perchè portatori, per conto proprio o di terzi, di un interesse in conflitto con quello della società in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, a dichiararlo ai fini degli artt.2368 ul. co. et 2373 cit., in quanto applicabili.

Nessuno manifestando la ricorrenza delle situazioni indicate, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno, ponendone in discussione prioritariamente gli argomenti ivi iscritti ai numeri 1 - 2 - 3 - 5 concernenti la modifica dello statuto, il trasferimento della sede, la modifica della denominazione sociale e la modifica dell'oggetto sociale, nonché la disciplina delle unità locali.

. Il Presidente ragguaglia gli intervenuti circa le ragioni

che determinano l'opportunità di:

1. variare lo statuto della società

per l'adeguamento alle sopravvenienze normative di cui ai DD.LLgs. 112/2017 et 117/2017 (riforma dell'impresa sociale e degli enti del terzo settore), e fa dare lettura integrale da me Notaio del testo del nuovo statuto del quale si propone l'adozione, limitatamente agli articoli che subiscono modificazioni, in ottemperanza alle disposizioni applicabili fra le sopravvenienze suddette;

2. trasferire la sede sociale (articolo 1 dello statuto) da
BERNEZZO, Via Umberto I^ numero 17

a

CUNEO,

determinandone l'indirizzo, ai sensi dell'art.111 ter Disp.att. C.C. in Piazzetta del Teatro numero 1 (uno);

. sopprimendo l'unità locale ivi risultante;

. dandosi atto che:

- l'unità locale sita in Cuneo, via Teatro Toselli numero 9, viene confermata;

- viene costituita una nuova unità locale in Cuneo, via Leutrum numero 7 (sala prove e corsi) con attività esercitata: laboratori teatrali, corsi e stage di formazione, allestimento e prove spettacoli, prestazioni educative e didattiche nel campo dell'arte e della recitazione (codice ATECO 85.52.09);

- viene costituita una nuova unità locale in Boves, via San Mauro numero 14 (deposito, laboratorio/officina allestimento spettacoli);

il tutto con decorrenza dall'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese.

3. modificare la denominazione sociale (articolo 1 dello statuto) da

**"COMPAGNIA IL MELARANCIO
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**

in quella di

**"COMPAGNIA IL MELARANCIO
COOPERATIVA SOCIALE ETS"**

a decorrere dalla data di soppressione delle ONLUS in conformità delle previsioni del Codice del Terzo Settore, e subordinatamente all'iscrizione da questo prevista;

4. modificare l'oggetto sociale (articolo 4 dello statuto).

Dopodiché il Presidente mette a disposizione dell'assemblea l'articolato statutario contenente le modifiche proposte, invitando l'assemblea a prenderne dettagliata conoscenza.

Il Presidente apre la discussione, nel corso della quale nessuno degli intervenuti chiede riassumersi a verbale le proprie dichiarazioni.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione della quale fa dare lettura da me Notaio nel testo risultante dalla presente verbalizzazione.

Il Presidente ricorda che la votazione sarà per alzata di mano, tenuto conto del numero di voti spettante a ciascuno. Si procede quindi a votazione sulla seguente

DELIBERAZIONE

L'assemblea,

. udita e condivisa la relazione del Presidente,
. avuta conoscenza del modificato testo statutario del quale si propone l'adozione,

delibera:

1. di modificare la denominazione sociale (art.1 dello statuto) da

**"COMPAGNIA IL MELARANCIO
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**

in quella di

**"COMPAGNIA IL MELARANCIO
COOPERATIVA SOCIALE ETS"**

a decorrere dalla data di soppressione delle ONLUS in conformità delle previsioni del Codice del Terzo Settore, e subordinatamente all'iscrizione da questo prevista;

b. di trasferire la sede sociale

dal Comune di BERNEZZO (CN)

attualmente in via Umberto I^ numero 17,

al Comune di CUNEO

determinandone l'indirizzo, ai sensi dell'art.111 ter Disp.att. C.C. in Piazzetta del Teatro numero 1;

. sopprimendo l'unità locale ivi risultante;

. dandosi atto che:

- l'unità locale sita in Cuneo, via Teatro Toselli numero 9, viene confermata;

- viene costituita una nuova unità locale in Cuneo, via Leutrum numero 7 (sala prove e corsi) con attività esercitata: laboratori teatrali, corsi e stage di formazione, allestimento e prove spettacoli, prestazioni educative e didattiche nel campo dell'arte e della recitazione (codice ATECO 85.52.09);

- viene costituita una nuova unità locale in Boves, via San Mauro numero 14 (deposito, laboratorio/officina allestimento spettacoli);

il tutto con decorrenza dall'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;

c. di modificare la stesura dell'oggetto sociale (art.4 dello statuto) in conformità del tenore che testualmente si riporta:

""Art. 4 – Oggetto sociale

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto, in conformità con quanto previsto dall'art.1 lettera a) della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, come modificato dall'art. 17, comma 1 del D. Lgs n. 112 del 3 luglio 2017, le seguenti attività:

- l'esercizio di attività didattiche, educative, formative e ludiche rivolte ai bambini, ai ragazzi ed agli studenti, anche finalizzato alla

prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa;

- l'esercizio di attività didattiche, educative, formative e ludiche rivolte ad utenti di strutture medico-ospedaliere e socio-assistenziali a scopo terapeutico e riabilitativo;
- la formazione professionale degli operatori dei settori artistici, culturali, educativi, socio-assistenziali ed organizzativi dello spettacolo dal vivo;
- la formazione universitaria e post-universitaria nell'ambito del Teatro sociale e di comunità e dell'organizzazione e della gestione di eventi di spettacolo dal vivo;
- la formazione del personale docente della scuola;
- la produzione, l'allestimento e la rappresentazione di spettacoli teatrali, di danza, musicali, televisivi, cinematografici e radiofonici, nonché la cura della relativa organizzazione, finalizzati alla divulgazione dell'arte in tutte le sue forme ed all'educazione dei fruitori a saperne comprendere, apprezzare ed assimilare i contenuti essenziali, con particolare riferimento agli spettacoli destinati al pubblico delle nuove generazioni, nel quale il fine educativo, inteso come intento a sviluppare la curiosità, la fantasia ed il ragionamento, risulta preponderante rispetto all'aspetto ludico;
- la gestione di sale e di teatri;
- l'organizzazione e la gestione, anche in conto terzi, di manifestazioni, eventi, festival, rassegne, concerti, convegni, mostre ed esposizioni;
- la promozione dell'arte e della cultura in tutte le sue forme;
- la promozione della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- la promozione della "cultura della lentezza e del cammino" attraverso l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- la produzione e la vendita, sia all'ingrosso che al minuto, anche in conto terzi, di prodotti editoriali quali libri, foto, stampe, riviste, cd-rom, cd musicali, video e filmati;
- la produzione e la vendita, sia all'ingrosso che al minuto, anche in conto terzi, di giochi didattici, giochi, gadgets ed articoli promozionali;
- la produzione e la vendita, sia all'ingrosso che al minuto, anche in conto terzi, di scenografie, costumi, burattini, pupazzi e oggetti di scena;
- la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande sia all'interno che all'esterno delle proprie strutture, nonché durante l'effettuazione di manifestazioni, eventi, festival, rassegne, convegni, concerti, mostre ed esposizioni;
- la fornitura di "service" tecnici, video-cinematografici, di amplificazione sonora e di illuminazione;
- il noleggio di attrezzature e di materiale tecnico in genere;
- la fornitura di servizi accessori legati alla gestione di eventi spettacolistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la redazione di piani di sicurezza, la gestione delle pratiche SIAE e

l'emissione massiva di biglietteria.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.""

2. di sostituire l'attuale redazione dello statuto con quella adeguata alle disposizioni di cui ai DD.LLgs. 112/2017 et 117/2017, nel tenore del quale l'assemblea ha avuto testuale conoscenza;

3. di approvare il nuovo testo dello statuto, nel testo che si trova esteso per 27 (ventisette) articoli su sedici pagine di quattro fogli - del quale è stata data lettura nella parte modificata, e che il Presidente mi consegna e che al presente verbale si allega sotto la lettera "**B**", per essere sottoposto, insieme al verbale medesimo, alla pubblicità di legge.

Il Presidente accerta il risultato della votazione, come segue:

- . astenuti dalla votazione: nessuno;
- . favorevoli, la totalità dei voti intervenuti come risultanti dall'elenco allegato sub.'A';
- . contrari: nessuno;
- . voto di astensione: nessuno;
- . e proclama alle ore sedici e minuti venticinque il risultato della votazione dichiarando che la sovrastante deliberazione é approvata.

In relazione al residuo punto dell'ordine del giorno (punto n.4), il Presidente invita l'assemblea a deliberare la designazione a componente del Consiglio di Amministrazione del socio BASILOTTA Isacco nato a Caraglio il 20 dicembre 1996, residente a Cuneo, piazza Conti Gondolo della Riva n.4, C.F.: BSL SCC 96T20 B719B, cittadino italiano, che ha accettato la carica; con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), insieme agli altri consiglieri.

Si farà luogo a votazione su detta proposta.

Il Presidente accerta il risultato della votazione, come segue:

- . astenuti dalla votazione: nessuno;
- . favorevoli, la totalità dei voti intervenuti come risultanti dall'elenco allegato sub.'A';
- . contrari: nessuno;
- . voto di astensione: nessuno;
- . e proclama alle ore sedici e minuti trentacinque il risultato della votazione dichiarando che la sovrastante deliberazione é approvata.

. Con le stesse modalità di cui sopra, l'assemblea prende atto che:

a. viene conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, in quanto riconosciuto investito dei necessari poteri, mandato comprendente l'autorizzazione ad apportare alle deliberazioni assunte tutte quelle modificazioni, scissioni od aggiunte che si rendessero occorrenti al fine - se richiesto - del perfezionamento del procedimento di iscrizione, nei limiti del necessario adeguamento a norme imperative;

b. in relazione alla modifica della denominazione ed al trasferimento della sede sociale, conferisce al medesimo espressa autorizzazione:

. a richiedere ed ottenere presso qualsiasi Autorità, Ente od Ufficio tutti gli annotamenti, le volturazioni, l'esecuzione delle formalità, nessuna esclusa od eccettuata, conseguenti e dipendenti dalla modificazione, in relazione a tutti i cespiti sociali;

. a provvedere a tutti gli adempimenti richiesti ai fini della pubblicità necessaria, volture, variazioni comunque di intestazione, procedendo altresì ad effettuare gli occorrenti atti ricognitivi dei cespiti interessati e/o successive rettifiche.

. Fattosi al riguardo constare sin d'ora che tra i cespiti medesimi non figurano beni immobili, mentre sono compresi i seguenti

AUTOMEZZI

. NATURA: AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE - USO PROPRIO

MARCA/TIPO: CITROEN Y C3MHU /GY JUMPER

TARGA: FJ 718 HN

TELAIO: VF7YC3MHU12F05791

PORTATA: 1000 KG

. NATURA: AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE - USO PROPRIO

MARCA/TIPO: FIAT 263 WXV1B LS5F5C FIAT DOBLO'

TARGA: GD 983 SZ

TELAIO: ZFA26300006T08008

PORTATA: 631 KG

senza titolo ad ipoteca legale -

. Null'altro essendovi a discutere e deliberare e più nessuno chiedendo la parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore sedici e minuti quaranta dispone la prosecuzione dell'assemblea con separata verbalizzazione.

TERMINE DELLA VERBALIZZAZIONE

Mi dichiara il comparente:

. che il presente verbale è stato redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione ad esso conseguenti, sulla base della documentazione acquisita in occasione dello svolgimento dell'assemblea.

. Le spese ed imposte di questo atto e delle dipendenti formalità si dichiarano a carico della società.

. Il presente atto e le relative formalità ed istanze sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 27 bis Tab. all. B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642.

Il presidente dispensa dalla lettura degli allegati.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al Comparente che, trovandolo conforme al vero ed alla sua volontà, lo approva e meco lo sottoscrive in conferma.

Occupa con questa menzione nove pagine di tre fogli scritti da persona fida e di mio pugno completati sin qui.

All'originale firmato:

Giuseppe BASILOTTA

Massimo MARTINELLI Notaio

ALLEGATO" A "ALL'ATTO REP, 206266/47899

"COMPAGNIA IL MELARANCIO"
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

con sede in BERNEZZO, via Umberto I^ n.17
iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo
al numero d'iscrizione 00824740047
numero REA CN-130026


iscritta all'Albo delle Società Cooperative al numero
A115494 (sezione cooperativa a mutualità prevalente -
cooperative sociali)

C.F.: 00824740047

indirizzo PEC: melarancio@arubapec.it

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI del 19 febbraio 2021

SOCIO	rappresentanza	voti
BASILOTTA Giuseppe nato a Cuneo il 29/11/1961 res.Cuneo, via Roma n.53, C.F.: BSL GPP 61S29 D2050	in proprio	1
BASILOTTA Isacco nato a Caraglio il 20/12/1996 res.Cuneo, piazza Conti Gondolo della Riva n.4 C.F.: BSL SCC 96T20 B719B	in proprio	1
FANTINI Jacopo nato a Cuneo il 20/11/1989 res. Peveragno, S.Lorenzo, strada Bassa n.1 C.F.: FNT JCP 89S20 D205D	in proprio	1
CORRADI Angelica nata a Cuneo il 30/09/1975 res. Cuneo, via Emanuela Loi n.7 C.F.: CRR NLC 75P70 D205Z	in proprio	1
PODDA Valentina nata a Cuneo il 04/12/1982 res. Cuneo, via Monte Zovetto n.28 C.F.: PDD VNT 82T44 D205M	in proprio	1



Voto per comune
Cuneo, 19 Feb 2021
G. Basilotta
I. Basilotta
A. Corradi

Giuseppe Basilotta

Isacco Basilotta

Jacopo Fantini

Angelica Corradi




Valentina Podda

- . Consiglio di Amministrazione:
- BASILOTTA Giuseppe soprageneralizzato
- . Presidente


- CORRADI Angelica soprageneralizzata
- . Vice Presidente

- PODDA Valentina, soprageneralizzata
- . Consigliere

- FANTINI Jacopo, soprageneralizzato
- . Consigliere



Il Presidente del
C. di A.



ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 204246/47899**STATUTO****TITOLO I****DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA****Art. 1 - Denominazione**

E' costituita, con sede nel Comune di CUNEO, la Società cooperativa denominata "Compagnia Il Melarancio cooperativa sociale ONLUS"

A decorrere dalla data di soppressione delle ONLUS in conformità delle previsioni del Codice del Terzo Settore, e subordinatamente all'iscrizione da questo prevista, la Cooperativa assumerà la denominazione di

"Compagnia Il Melarancio cooperativa sociale ETS"

senza vincoli grafici né di interpunzione.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2519 comma 2 CC, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dei soci.

TITOLO II**SCOPO - OGGETTO****Art. 3 - Scopo**

Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett.a) della L.381/91.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono inoltre perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo con particolare riferimento alla mutualità, alla solidarietà, ad una giusta distribuzione dei guadagni, ad un lavoro non strutturato sullo

sfruttamento, alla priorità dell'uomo sul denaro, alla democraticità interna ed esterna, all'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli.

Scopo degli interventi realizzati nella gestione di servizi educativi, socio assistenziali e sanitari, sarà la qualificazione umana, morale, culturale, professionale degli utenti dei servizi stessi; ciò attraverso l'utilizzo e l'organizzazione delle risorse umane, materiali e morali della cooperativa, dei soci e dei terzi coinvolti.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano; pertanto, su delibera dell'assemblea dei soci potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni territoriali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 – Oggetto sociale

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto, in conformità con quanto previsto dall'art.1 lettera a) della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, come modificato dall'art. 17, comma 1 del D. Lgs n. 112 del 3 luglio 2017, le seguenti attività:

- l'esercizio di attività didattiche, educative, formative e ludiche rivolte ai bambini, ai ragazzi ed agli studenti, anche finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa;
- l'esercizio di attività didattiche, educative, formative e ludiche rivolte ad utenti di strutture medico-ospedaliere e socio-assistenziali a scopo terapeutico e riabilitativo;
- la formazione professionale degli operatori dei settori artistici, culturali, educativi, socio-assistenziali ed organizzativi dello spettacolo dal vivo;
- la formazione universitaria e post-universitaria nell'ambito del Teatro sociale e di comunità e dell'organizzazione e della gestione di eventi di spettacolo dal vivo;
- la formazione del personale docente della scuola;
- la produzione, l'allestimento e la rappresentazione di spettacoli teatrali, di danza, musicali, televisivi, cinematografici e radiofonici, nonché la cura della relativa organizzazione, finalizzati alla divulgazione dell'arte in tutte le sue forme ed all'educazione dei fruitori a saperne comprendere, apprezzare ed assimilare i contenuti essenziali, con particolare riferimento agli spettacoli destinati al pubblico delle nuove generazioni, nel quale il fine educativo, inteso come intento a sviluppare la curiosità, la fantasia ed il ragionamento, risulta preponderante rispetto all'aspetto ludico;
- la gestione di sale e di teatri;
- l'organizzazione e la gestione, anche in conto terzi, di manifestazioni, eventi, festival, rassegne, concerti, convegni, mostre ed esposizioni;
- la promozione dell'arte e della cultura in tutte le sue forme;
- la promozione della tutela e della valorizzazione del patrimonio

culturale e del paesaggio;

- la promozione della “cultura della lentezza e del cammino” attraverso l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- la produzione e la vendita, sia all’ingrosso che al minuto, anche in conto terzi, di prodotti editoriali quali libri, foto, stampe, riviste, cd-rom, cd musicali, video e filmati;
- la produzione e la vendita, sia all’ingrosso che al minuto, anche in conto terzi, di giochi didattici, giochi, gadgets ed articoli promozionali;
- la produzione e la vendita, sia all’ingrosso che al minuto, anche in conto terzi, di scenografie, costumi, burattini, pupazzi e oggetti di scena;
- la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande sia all’interno che all’esterno delle proprie strutture, nonché durante l’effettuazione di manifestazioni, eventi, festival, rassegne, convegni, concerti, mostre ed esposizioni;
- la fornitura di “service” tecnici, video-cinematografici, di amplificazione sonora e di illuminazione;
- il noleggio di attrezzature e di materiale tecnico in genere;
- la fornitura di servizi accessori legati alla gestione di eventi spettacolistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la redazione di piani di sicurezza, la gestione delle pratiche SIAE e l’emissione massiva di biglietti.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III SOCI

Art. 5 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dal comma 2 dell’articolo 2522 del Codice Civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della cooperativa o che comunque possano

collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, salvo comunque l'art.2522 co.2 C.C., ove applicabile, possono essere soci, i sensi dell'articolo 11 della legge 381/91, le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Ai sensi dell'art.2 della L.381/1991 possono essere ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; inoltre ai soci volontari si applicano le norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 6 – Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 9 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 – Obblighi dei soci

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'assemblea ovvero dal consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- 3) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
- 4) al versamento, oltre che dell'importo della quota o delle azioni, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Articolo 8 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di

concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Art. 10 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi

sociali.

c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 26.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

c) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

d) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

e) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 26.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo competente.

Articolo 12 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la

risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 3.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 23 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92) e 19 (a titolo di ristorno), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di due anni.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Titolo IV

Art. 15 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dei soci, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle Disp.att. c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa deliberazione, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le disposizioni del presente

statuto.

Art. 16 – Soci Sovventori

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'Articolo 4 della legge 31 Gennaio 1992, n. 59.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente statuto

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 ciascuna.

La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 5, R.D. 29 Marzo 1942, n. 239.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria della cooperativa con la quale devono essere stabiliti:

- a. l'importo complessivo delle emissioni;
- b. l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e agli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera b, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria di emissione delle azioni.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo competente.

Art. 17 - Trasferimento e recesso

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato dall'organo competente.

Oltre che nei casi previsti dall'art 2437 c.c. ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento

stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni. In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato.

Nel caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

Art. 18 - Norme applicabili e obblighi

Oltre quanto stabilito espressamente dal presente Titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 19 - Ristorni - Lavoro nell'impresa sociale

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare:

- a) il numero di ore lavorate o un equivalente parametro quantitativo;
- b) la retribuzione oraria o un equivalente parametro che consenta di misurare il livello della prestazione lavorativa;
- c) la tipologia del rapporto di lavoro ulteriore instaurato con la cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con

l'emissione di nuove azioni di capitale;

Ai lavoratori della Cooperativa si applica l'art.13 co.1 D.Lgs. 112/2017.

In caso di sussistenza di soci volontari si applicano i commi 2 et 3 del medesimo art. 13 D.Lgs. 112/2017.

Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore a quelli previsti dalla legge;
 - 2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;
 - 3) dalle azioni dei soci sovventori di cui all'articolo 16;
- b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22

e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Art. 21 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 26

Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;
- f) a remunerazione delle azioni dei soci sovventori nei limiti di cui all'articolo 16;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 20.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

La cooperativa deve - alle condizioni di legge - depositare e pubblicare il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 co. 2 D.Lgs. 112/2017.

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, ove nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente

e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa, salvo quanto previsto dall'art.25 del presente statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società

Il Consiglio relaziona, in occasione della predisposizione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c., quando questo si renda applicabile. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente in caso di assenza o impedimento del presidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Non possono assumere la presidenza della Cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art.4 co.3 D.Lgs. 112/2017.

Art. 24 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea dei soci nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono

insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Alle condizioni di legge, il collegio sindacale potrà essere sostituito dal sindaco unico: in tale caso tutte le disposizioni statutarie che riguardano il collegio sindacale ed il suo presidente sono da intendersi riferite al sindaco unico.

Art. 25 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;

4. le modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Pertanto la convocazione deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di almeno metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta salvo i casi previsti dall'articolo 2479 CC comma 2 numeri 4) e 5) in cui delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.

Per i soci speciali si applica quanto previsto dall'articolo 9 del presente statuto.

Art. 26 - Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente per la sede legale della cooperativa, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, e comunque quando inderogabili, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art.27 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile delle leggi speciali in materia di società cooperative rette dalle norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, nonché in materia di cooperative ed imprese sociali.

Si applicano in particolare del disposizioni del D.Lgs. 112/2017, e, in quanto applicabili, quelle del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e per quanto con essa compatibile.

Visto per inserzione.
Cuneo lì, 19 febbraio 2021.
All'originale firmato:
Giuseppe BASILOTTA

Massimo MARTINELLI Notaio

ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS 7 MARZO 2005 N. 82.

NOTAIO MARTINELLI

PIAZZA VITTORIO VENETO, 4 (Palazzo Poncanale)

12045 FOSSANO - Tel. (0172) 60.317

12100 CUNEO - CORSO SOLERI, 3 - Tel. (0171) 65.45.75

12100 CUNEO - CORSO SOLERI, 3 - TEL. 0171 65.45.75

NOTAIO

12045 FOSSANO - PIAZZA V. VENETO, 4 - TEL. 0172 60.317

Numero 157919 del repertorio. -----
 Numero 24394 della raccolta. -----
 ----- VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' -----
 ----- "COMPAGNIA IL MELARANCIO -----
 -- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" --
 ----- recante trasformazione -----
 ----- in società cooperativa sociale ONLUS -----
 ----- REPUBBLICA ITALIANA -----
 L'anno duemilaquattro, il giorno diciannove del mese di marzo;
 ----- - 19 marzo 2004 - -----
 alle ore nove e minuti quindici antimeridiane, -----
 in Cuneo, in una stanza dello stabile sito al civico numero 3
 di corso Marcello Soleri; -----
 avanti a me dottor Massimo Martinelli Notaio in Fossano, i-
 scritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Cuneo,
 Alba, Mondovì e Saluzzo; -----
 senza l'assistenza di testi per avervi il Comparente infra-
 scritto con il mio consenso, -----
 ----- E' COMPARSO -----
 = BASILOTTA Giuseppe, nato a Cuneo il 29 novembre 1961, resi-
 dente in Cuneo, via Roma numero 22, attore, -----
 C.F.: BSL GPP 61529 D2050; -----
 cittadino italiano, come si dichiara, -----
 il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente
 della società: -----
 ----- "COMPAGNIA IL MELARANCIO -----
 -- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" --
 . con sede in BERNEZZO, via Umberto I^ numero 17, -----
 . iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo al numero d'i-
 scrizione 00824740047, -----
 . numero REA 130026; -----
 C.F.: 00824740047. -----
 Detto Comparente, della cui identità personale qualità e po-
 teri io Notaio sono certo, mi chiede di dare atto che a que-
 st'ora ed in questo luogo sono convenuti a costituirsi in as-
 semblea straordinaria i soci della predetta società, per di-
 scutare e deliberare sugli argomenti di cui in appresso, in-
 vitando me Notaio a far constare da pubblico verbale le ri-
 sultanze dall'assemblea medesima e le deliberazioni che ver-
 ranno adottate. -----
 Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue. -----
 . assume la presidenza, ai sensi dell'art. 34) dello Statuto
 vigente, il Presidente qui Comparente signor BASILOTTA Giu-
 seppe il quale dichiara di -----
 ----- aver constatato che: -----
 * sono intervenuti numero tre soci, tutti in proprio e tutti
 aventi diritto al voto, costituenti la totalità della compa-
 gine sociale e dei voti assembleari, attualmente spettanti in
 numero di tre, quali vengono identificati e generalizzati dal
 Presidente in apposito elaborato dal Presidente stesso sotto-

scritto, che viene in originale allegato al presente verbale sotto la lettera 'A'; -----

- è intervenuto l'Organo amministrativo e rappresentante della società nella persona del qui Componente signor BASILOTTA Giuseppe; -----

- nessuno degli intervenuti solleva obiezioni circa la legale costituzione della presente assemblea, tutti dichiarandosi sufficientemente informati circa gli argomenti sui quali deliberare; -----

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche senza preventivo avviso di convocazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno contestualmente concordato come di seguito: -----

----- ordine del giorno -----
- Sostituzione dello statuto sociale in adeguamento alle modifiche del Codice Civile conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 6/2003 - trasformazione ai sensi dell'art. 111 septies Disp.att.C.C. -----

Ponendo in discussione il punto iscritto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che: -----

. si rende necessario adeguare la struttura della cooperativa alle modificazioni sopravvenute con l'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6 e provvedimenti collegati, che prevede in particolare che le piccole società cooperative già costituite ai sensi della L. 7 agosto 1997 n.266 debbano trasformarsi entro il 31 dicembre 2004 in una società cooperativa disciplinata dall'art. 2522 C.C.; -----

. in considerazione dell'attività svolta dalla cooperativa, appare opportuno proporre la trasformazione in cooperativa sociale ai sensi dell'art. 1 L.381/91, la quale consegue "ex lege" la qualifica di ONLUS. -----

Il Presidente mette, quindi, a disposizione dell'assemblea il testo integrale dello statuto dal quale dovrebbe essere retta la società così trasformata, ed invita gli intervenuti a prenderne completa conoscenza. -----

Fattosi quindi luogo a breve dibattito, su conforme proposta del Presidente, che ne pone in votazione il testo di deliberazione; -----

. nessuno chiedendo che venga riassunto a verbale il proprio intervento; -----

. stabilitosi di procedere a votazione per appello nominale, -----
----- l'assemblea -----

. fattosi luogo a votazione palese con la modalità anzidetta, e risultando espressi, in relazione al numero dei voti spettanti a ciascuno la totalità dei voti favorevoli, corrispondenti a tutti gli intervenuti ed alla integralità della compagine sociale, come risultante identificata nell'elaborato allegato al presente verbale, -----

. nessuno astenuto e nessuno contrario, -----
----- delibera -----

a. di trasformare la società dall'attuale suo tipo di 'piccola cooperativa' in quello di "società cooperativa sociale ONLUS", ai sensi dell'art. 2522, co. 2 C.C., sotto la denominazione: -----

----- "COMPAGNIA IL MELARANCIO cooperativa sociale Onlus" -----
senza vincoli grafici o di interpunzione; -----

b. di dare atto che la sede sociale e la durata rimangono allo stato invariati; -----

c. di stabilire che la società, nel suo nuovo tipo, sarà regolata dallo statuto di cui l'assemblea riconosce di avere avuto preventiva integrale comunicazione, e che, esteso per ventisette articoli su quindici pagine di quattro fogli, il Presidente mi consegna e che al presente verbale si allega sotto la lettera 'B'. -----

L'assemblea, quindi, all'unanimità di voti palesi, -----
----- delibera -----

d. di affidare l'amministrazione della società - a far tempo dalla stessa decorrenza della trasformazione - ad un Amministratore Unico - che durerà in carica per tre esercizi, e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei) - nella persona del signor: -----

- BASILOTTA Giuseppe, sopraggeneralizzato, -----
il quale dichiara di accettare la carica, e risulta investito di tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza della società ai sensi dell'art. 23 dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 25 del medesimo. -----

e. In considerazione della natura e delle dimensioni della società, non si procede alla nomina del Collegio Sindacale. --
----- ***** -----

A complemento delle deliberazioni assunte: -----

. il Presidente mi ha presentato il testo dello statuto della società, adeguato in conformità di quanto sopra, che io Notaio ho ritirato ed allegato al presente verbale sotto la lettera "B" per sottoporlo insieme allo stesso alla pubblicità legale di cui agli artt. 2545 novies et 2436 C.C.; -----

. l'assemblea conferisce all'Amministratore Unico, riconoscendolo investito degli occorrenti poteri, ogni necessaria facoltà per porre ad esecuzione le assunte deliberazioni, potendo così compiere tra l'altro quanto infra dettagliato in via esemplificativa e non limitativa, e precisamente: -----

. curare la legale iscrizione delle deliberazioni medesime, apportando, se del caso, al contesto di esse quelle variazioni, scissioni, integrazioni documentali od altro che dovessero occorrere per il positivo esperimento del procedimento d'iscrizione e per l'adeguamento a norme imperative; -----

. far eseguire, in relazione a tutti i cespiti sociali, le annotazioni, volture, formalità pubblicitarie, trapassi occorrenti a far constare dell'avvenuta trasformazione e ciò espressamente riguardo alla totalità dei cespiti sociali mede-



simi; -----
. rimanendo con ciò sin d'ora: -----
. autorizzato a richiedere ed ottenere presso qualsiasi Auto-
rità, Ente od Ufficio tutti gli annotamenti, le volturazioni,
l'esecuzione delle formalità, nessuna esclusa od eccezione,
conseguenti e dipendenti dall'avvenuta trasformazione; -----
. a provvedere a tutti gli adempimenti richiesti ai fini del-
la pubblicità necessaria, volture, variazioni comunque di in-
testazione, procedendo altresì ad effettuare le occorrente
successive rettifiche ed all'uopo intervenendo negli atti ri-
cognitivi che si rendessero necessari ai fini della più det-
tagliata indicazione dei cespiti oggetto di pubblicità legale
o comunque a volturarsi, precisandosi sin d'ora che non figu-
rano intestati alla società beni immobili, mentre dovranno
volturarsi i seguenti -----

----- AUTOMEZZI -----

. NATURA: AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE-USO PROPRIO -----
MARCA/TIPO: FIAT AUTO SPA 230CEMHC BX FIAT DUCATO -----
TARGA: BW 003 YN -----
TELAIO: ZFA23000006136982 -----
PORTATA: Kg. 1000 -----
. NATURA: AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO -----
MARCA/TIPO: DAEWOO FSO B06EJL -----
TARGA: BN 085 RG -----
TELAIO: SUPB06EJLYN086748 -----
PORTATA: KG.880. -----

. L'Assemblea dà altresì mandato all'Amministratore Unico di
presentare domanda di iscrizione della società all'Albo Re-
gionale delle Cooperative Sociali - Sezione Provinciale com-
petente - (artt. 2 et 3 L.R.Piemonte 18/1994 modificato ed
integrato con L.R. 76/96 ed inoltre L.R. 5/2001 art.115). ----

----- ***** -----

A questo punto, null'altro essendovi a discutere e delibera-
re, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle ore
nove e minuti cinquanta scioglie l'assemblea. -----

----- ***** -----

Le spese e imposte del presente atto e conseguenti formalità
si dichiarano a carico della società. -----

Le spese di trasformazione ai sensi di legge si quantificano
per la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero
zero). -----

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati. -----

----- ***** -----

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale,
del quale, in presenza dell'assemblea, ho dato lettura al
Comparente, che, trovandolo conforme al vero ed alla sua vo-
lontà, lo approva e meco lo sottoscrive alle ore nove e minu-
ti cinquantacinque antimeridiane. -----

Occupi con questa menzione tre pagine di tre fogli scritti da
persona fida e di mio pugno completati sin qui. -----

All'originale firmato: -----

Giuseppe BASILOTTA -----

Massimo MARTINELLI Notaio -----



ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. ~~157918~~ / 24394


"COMPAGNIA IL MELARANCIO
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'
LIMITATA"

con sede in BERNEZZO, via Umberto I^ n.17
iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo
al numero d'iscrizione 00824740047
numero REA 130026
C.F.: 00824740047

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI del 19 marzo 2004

SOCIO	rappresentanza	voti
-------	----------------	------

BASILOTTA Giuseppe nato a Cuneo il 29/11/1961 res. Cuneo, via Roma n.22, C.F.: BSL GPP 61829 D2050	in proprio	1
---	------------	---



BERRO Marina nata a Cuneo il 22/11/1963 res. Cuneo, via XX Settembre n.42, C.F.: BRR MRN 63862 D2050	in proprio	1
---	------------	---





FERRO Tiziana nata a Torino il 30/06/1960 res. Cuneo, via Fossano n.27 C.F.: FRR TZN 60H70 L219P	in proprio	1
---	------------	---



. Organo Amministrativo:
- BASILOTTA Giuseppe soprageneralizzato



Il Presidente



Numero 132923 del repertorio. _____

Numero 19733 della raccolta. _____

TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' _____

"COMPAGNIA IL MELARANCIO di BERRO Marina & BASILOTTA Giuseppe

S.n.c." con sede in Caraglio _____

IN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA _____

REPUBBLICA ITALIANA _____

L'anno duemila, il giorno ventinove del mese di novembre; _____

29 novembre 2000 _____

in Cuneo, in una stanza dello stabile sito al civico numero 3
di corso Marcello Soleri; _____

avanti a me dottor Massimo Martinelli Notaio in Fossano, i-
scritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Cuneo,
Alba, Mondovì e Saluzzo; _____

senza l'assistenza di testi per avervi i Componenti infra-
scritti concordemente rinunciato e con il mio consenso, _____

SONO COMPARSI _____

- BERRO Marina, nata a Cuneo il 22 novembre 1963, residente
in Bernezzo, via Umberto I° numero 19, attrice, di stato li-
bero; _____

C.F.: BRR MRN 63S62 D205Q; _____

- BASILOTTA Giuseppe, nato a Cuneo il 29 novembre 1961, resi-
dente in Caraglio, frazione Vallera numero 41, attore, coniu-
gato in dichiarato perdurante regime di separazione personale
dei coniugi ed in dichiarato regime patrimoniale legale della
separazione dei beni; _____

C.F.: BSL GPP 61S29 D205O; _____

- FERRO Tiziana, nata a Torino il 30 giugno 1960, residente
in Cuneo, via Fossano numero 27, artista tersicorea, di stato
libero; _____

C.F.: FRR TZN 60H70 L219P. _____

Detti Componenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo, cittadini italiani come si dichiarano, mi chiedono di
ricevere il presente atto pubblico mediante il quale conven-
gono, pattuiscono e stipulano quel che segue. _____

Premesso che _____

- è corrente tra i signori BASILOTTA Giuseppe e BERRO Marina
la spettabile società _____

"COMPAGNIA IL MELARANCIO _____

di BERRO Marina & BASILOTTA Giuseppe S.n.c." _____

siglabile ove consentito _____

"COMPAGNIA IL MELARANCIO S.n.c." _____

. con sede in Caraglio, frazione Vallera numero 41, _____

. capitale sociale lire 1.000.000 (unmilione), assunto e ri-
partito fra i soci in parti uguali; _____

. iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo al numero
62143/1997 Cuneo (numero REA 130026), C.F.: 00824740047; _____

- che è intendimento dei soci di addivenire alla trasforma-
zione della società nel tipo di "piccola società cooperati-
va"; _____

REGISTRATO A FOSSANO

il 19-12-2000

n. 1097 Serie 1

con L. 500 000

trascr. /

INVIM /

Depositato nel

Registro delle Imprese

di CUNEO

in data 20-12-2000

- che è stata chiesta ed ottenuta dal signor Presidente del Tribunale di Cuneo la nomina dello stimatore di cui agli artt. 2343 et 2516 C.C. nella persona del dr. Federico GHIANO dottore commercialista con studio in Cuneo come da decreto del 14 novembre 2000 che in copia autentica al presente atto si allega sotto la lettera 'A' con dispensa dal darne lettura;

- che il nominato perito ha reso la sua relazione asseverandola nanti me Notaio con verbale in data odierna repertorio 132921 - l'originale di essa al presente atto si allega sotto la lettera "B";

- che il netto patrimoniale della società risulta, in conformità della relazione stessa, non inferiore a lire 1.000.000 (unmilione), espressione del capitale nominale, alla data del 30 (trenta) settembre 2000 (duemila);

- che, tenuto conto dei dati forniti dal controllo di gestione relativi anche al periodo successivo fino alla data corrente, esso non appare difforme dalle risultanze della detta relazione, congruente pertanto rispetto al nuovo tipo che la società trasformanda assumerà, il tutto in conformità dello stato patrimoniale redatto con riferimento alla data odierna e del relativo conto economico che riuniti in unico fascicolo, esteso su tre pagine di tre fogli staccati, al presente atto si allega sotto la lettera 'C';

- peraltro, allo scopo di integrare il numero minimo dei soci relativo al nuovo tipo di società, contestualmente alla trasformazione e con pari decorrenza della medesima, è prevista l'ammissione di altro socio nella persona della comparente signora FERRO Tiziana;

- dandosi a tutte le determinazioni e stipule relative alla trasformazione la decorrenza convenzionale dal 1° gennaio 2001 (primo gennaio duemilauno).

Ciò premesso, a costituire di questo atto parte integrante e sostanziale, si conviene:

1. La società

"COMPAGNIA IL MELARANCIO

di BERRO Marina & BASILOTTA Giuseppe S.n.c."

a. è trasformata dall'attuale suo tipo in quello di piccola società cooperativa, per gli effetti dell'art.21 L. 7 agosto 1997 n.266, sotto la denominazione:

'COMPAGNIA IL MELARANCIO piccola società cooperativa a responsabilità limitata';

con effetto e decorrenza dalla data del 1° (primo) gennaio 2001 (duemilauno);

b. contestualmente alla trasformazione, viene ammesso a comporre la compagine sociale il socio FERRO Tiziana, qui comparente, che accetta, ed all'uopo sottoscrive una quota di lire 500.000 (cinquecentomila) nella società trasformata;

c. la sede sociale viene trasferita in BERNEZZO, Via Umberto I° numero 19 (diciannove);

d. la
ciale
La sc
la pr
tacol
fici
persc
nei s
ziali
tive
didat
tico
osped
didat
mozio
e dif
tazio
tini,
mozio
vendit
libri
filma
giochi
l'orga
terzi
gni, n
di cik
rante
rasseg
di ess
ci, vi
minazi
e mate
La Coo
dici n
li.
Potrà
stabil
La coo
denza
sposiz
tività
di pre
mente
tanto
pubblic
La coop
tecnolo
ziendal

d. la Società trasformata articolerà il proprio oggetto sociale nella determinazione che segue:_____

""ART. 4_____

La società ha per oggetto:_____

la produzione, l'allestimento e la rappresentazione di spettacoli teatrali, di danza, musicali, televisivi, cinematografici e radiofonici; la gestione di sale; la formazione del personale docente della scuola; la formazione di operatori nei settori artistici, culturali, educativi e socio assistenziali; l'esercizio di attività didattiche, educative, formative e ludiche rivolte a studenti; l'esercizio di attività didattiche, educative, formative e ludiche, a scopo terapeutico e riabilitativo, rivolte ad utenti di strutture medico ospedaliere e socio assistenziali; l'esercizio di attività didattiche, educative, formative e ludiche pubbliche; la promozione del teatro di figura in tutti i suoi aspetti (tutela e diffusione del patrimonio tradizionale, ricerca e sperimentazione di nuove forme espressive attraverso l'uso di burattini, pupazzi, marionette, ombre, oggetti e figure); la promozione dell'arte in tutte le sue forme; la produzione e la vendita, anche in conto terzi, di prodotti editoriali quali libri, foto, stampe, riviste, cd rom, cd musicali, video e filmati; la produzione e la vendita, anche in conto terzi, di giochi didattici, giochi, gadgets ed articoli promozionali; l'organizzazione e la gestione, in proprio ed anche in conto terzi, di manifestazioni, eventi, festivals, rassegne, convegni, mostre ed esposizioni; la somministrazione e la vendita di cibi e bevande all'interno delle proprie strutture e, durante l'effettuazione di manifestazioni, eventi, festivals, rassegne, convegni, mostre ed esposizioni, anche all'esterno di esse; la fornitura, anche conto terzi, di services tecnici, videocinematografici, di amplificazione sonora e di illuminazione, con proprio personale; il noleggio di attrezzature e materiale tecnico in genere._____

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali._____

Potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato._____

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma._____

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale"__._____



e. Il primo esercizio della società trasformata chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2001 (duemilauno).

2. La società, nel suo nuovo tipo, sarà regolata dallo statuto - comprensivo delle indicazioni di cui all'art.2518 C.C. - di cui i Componenti signori BASILOTTA Giuseppe, BERRO Marina e FERRO Tiziana riconoscono di avere avuto preventiva conoscenza, e che, esteso per 45 (quarantacinque) articoli su quattordici pagine di quattordici fogli staccati, al presente atto si allega sotto la lettera 'D'.

3. I soci signori BASILOTTA Giuseppe, BERRO Marina e FERRO Tiziana assumono nella società trasformata la uguale quota di capitale di lire 500.000 (cinquecentomila) ciascuno;

4. In dipendenza dell'attuata trasformazione, nella società trasformata e con pari decorrenza della medesima:

a. l'amministrazione, ai sensi del 4° co. dell'art. 21 L. 266/97 spetterà all'assemblea, venendo correlativamente nominato Presidente il signor BASILOTTA Giuseppe, qui Componente, al quale spetta la rappresentanza legale della società.

. Lo stesso signor BASILOTTA Giuseppe viene designato responsabile unico per quanto riguarda la sicurezza, la prevenzione e la salute nei luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e pertanto ogni attività relativa all'osservanza di tali norme sarà di competenza libera ed individuale del suddetto designato - con completa autonomia di determinazione e di spesa - insieme con la responsabilità esclusiva per l'ottemperanza a tutte le inerenti disposizioni ed in ordine alle eventuali sanzioni amministrative o penali.

. Ai sensi dell'art. 11 co. 6 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la società delibera sin d'ora di assumere il debito dell'autore delle violazioni di cui al co.1 dell'articolo medesimo, alle condizioni di legge.

b. Non ricorrendone i presupposti di obbligatorietà, non si fa luogo alla nomina del Collegio Sindacale;

c. cesseranno da ogni carica i soci amministratori della previgente società in nome collettivo, cessandone altresì la responsabilità illimitata, salvo, per le obbligazioni anteriori, il regime di cui all'art. 2499 C.C..

A complemento dell'attuata trasformazione:

. i componenti conferiscono al Presidente signor BASILOTTA Giuseppe, riconoscendolo investito degli occorrenti poteri, ogni necessaria facoltà per porre ad esecuzione le assunte determinazioni, potendo così compiere tra l'altro quanto infra dettagliato in via esemplificativa e non limitativa, e precisamente:

. curare la legale iscrizione delle deliberazioni medesime, apportando, se del caso, al contesto di esse quelle variazioni, scissioni, integrazioni documentali od altro che dovesse occorrere per il positivo esperimento del controllo di

legge
. fa
anno
corr
spre
simi
. ri
. au
rità
l'es
cons
. iv
fica
sfor
conv
blic
blic
. a
la p
test
succ
cogn
tagl
o co
comp
ra i

. NA
MARC
TARG
TELA
PORT

Le s
si c
. Le
canc
ni).
I Co
nosc

Atto
sott
Occu
da p
All
Marc
Gius
Tizi

legge e per l'adeguamento a norme imperative;_____

. far eseguire, in relazione a tutti i cespiti sociali, le annotazioni, volture, formalità pubblicitarie, trapassi occorrenti a far constare dell'avvenuta modificazione e ciò espressamente riguardo alla totalità dei cespiti sociali medesimi;_____

. rimanendo con ciò sin d'ora:_____

. autorizzato a richiedere ed ottenere presso qualsiasi Autorità, Ente od Ufficio tutti gli annotamenti, le volturazioni, l'esecuzione delle formalità, nessuna esclusa od eccettuata, conseguenti e dipendenti dall'avvenuta modificazione;_____

. ivi compresa la facoltà di far risultare della detta modifica, e della piena continuità soggettiva della società trasformata, in relazione a tutti i contratti, gli accordi, le convenzioni e le collaborazioni in essere, con soggetti pubblici e privati, ed in particolare nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti territoriali;_____

. a provvedere a tutti gli adempimenti richiesti ai fini della pubblicità necessaria, volture, variazioni comunque di intestazione, procedendo altresì ad effettuare le occorrenti successive rettifiche ed all'uopo intervenendo negli atti ricognitivi che si rendessero necessari ai fini della più dettagliata indicazione dei cespiti oggetto di pubblicità legale o comunque a volturarsi, precisandosi sin d'ora che non sono compresi tra i cespiti sociali beni immobili, mentre vi figura il seguente:_____

AUTOVEICOLO

. NATURA: autocarro per trasporto di cose_____

MARCA/TIPO: FORD WAG EFBSAL/3 TRANSIT 100L VAN 2.5_____

TARGA: AP 284 TT_____

TELAIO: WF0LXXGBVLVD53439_____

PORTATA: Kg.1.080._____

Le spese e imposte del presente atto e conseguenti formalità si dichiarano a carico della società._____

. Le spese di trasformazione, ai sensi di legge, si quantificano per l'approssimativa somma di lire 2.000.000 (duemilioni)._____

I Componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati riconoscendo di averne avuto esatta conoscenza._____

Atto da me letto ai Componenti che lo approvano e meco lo sottoscrivono._____

Occupo con questa menzione undici pagine di tre fogli scritti da persona fida e di mio pugno completati sin qui._____

All'originale firmato:_____

Marina BERRO _____

Giuseppe BASILOTTA _____

Tiziana FERRO _____

Massimo MARTINELLI Notaio _____



Allegato "A"

Il'atto Rep. 132923/19733

ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CUNEO

RICORSO PER NOMINA DI ESPERTO EX ARTT. 2343 - 2516 C.C.

La società:

"COMPAGNIA IL MELARANCIO di BERRO Marina & BASILOTTA Giuseppe

S.n.c."

siglabile ove consentito

"COMPAGNIA IL MELARANCIO S.n.c."

con sede in Caraglio, frazione Vallera numero 41, capitale sociale lire 1.000.000 (unmilione) iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo al numero 62143/1997 Cuneo (numero REA 130026),

C.F.: 00824740047;

in persona del socio amministratore legale rappresentante signor

- BASILOTTA Giuseppe, nato a Cuneo il 29 novembre 1961, residente in Caraglio, frazione Vallera numero 41,

C.F.: BSL GPP 61S29 D2050;

intendendo procedere alla trasformazione in piccola società cooperativa (società avente personalità giuridica),

CHIEDE

che il Signor Presidente del Tribunale di Cuneo, voglia ai sensi degli artt. 2343 - 2498 - 2516 C.C. designare un esperto ai fini della formazione della relazione giurata di cui alle norme medesime.



- 8. NOV. 2000

N° VG. 1468



Si permette, stante la particolarità della specie (peraltro di riconosciuta legittimità, cfr. Cass.14 luglio 1997 n. 6349) di sottoporre al Signor Presidente l'indicazione di un esperto specializzato in materia cooperativistica, nella persona del dr. Federico GHIANO, con studio in Cuneo, via XX Settembre numero 12.

Con osservanza.

Caraglio li, 8 novembre 2000.

Luigi Benvenuti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 08.11.00
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

IL PRESIDENTE
(Dott. Vittorio LANZA)

Visto il suo stesso ricorso

*nomine
A dr. Federico GHIANO con
Studio in Cuneo - Via XX
Settembre 12
Cuneo, 14/11/00.*

Lanza
IL PRESIDENTE
(Dott. Vittorio LANZA)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 14.11.00
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

copia conforme all'originale.

Cuneo, 21.11.00

IL CANCELLIERE





CRON
123

Società COMPAGNIA IL MELARANCIO S.N.C.
Di Berro M. & Basilotta G.
Sede Legale in Caraglio - Fraz. Vallera 41
C.C.I.A.A. di Cuneo - Registro Imprese n. 62143 / 97
Codice Fiscale e Partita Iva 00824740047

RELAZIONE PERITALE DI STIMA AI SENSI DEGLI ARTICOLI
2498 E 2343 DEL CODICE CIVILE

TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' IN PICCOLA
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA



M. Basilotta

Valutazione a cura del
Dott. Federico Ghiano
Studio Ghiano Ricchiardi
Dottori Commercialisti Associati
Via XX Settembre 12
CUNEO

F. Ghiano

1. Premessa

La società Compagnia il Melarancio snc di Berro M. & Basilotta G. con sede in Caraglio - Fraz. Vallera 41, in data 8 novembre 2000 ha presentato all'Ill.mo sig. Presidente del Tribunale di Cuneo istanza per la nomina di un esperto che procedesse alla stima, ai sensi dell'art. 2498 del Codice Civile, del patrimonio della Società.

Il Presidente del Tribunale, in data 14 novembre 2000, con Suo provvedimento, ha nominato lo scrivente Dott. Federico Ghiano, Dottore Commercialista con Studio in Cuneo, Via XX Settembre 12, quale esperto.

2. Notizie sulla Società

La società Compagnia il Melarancio snc di Berro M. & Basilotta G. con sede in Caraglio - Fraz. Vallera 41 - ed iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cuneo al numero 62143/97 - è stata costituita in data 26 giugno 1997 con atto a rogito Notaio Martinelli repertorio n° 108850, a seguito della regolarizzazione avvenuta in pari data della Compagnia Il Melarancio di Berro Marina e Basilotta Giuseppe Società di Fatto. L'oggetto sociale, quale desunto dall'atto notarile e dallo Statuto ad esso allegato, è il seguente:

- La Società ha per oggetto la costruzione di scenografie, rappresentazioni teatrali, dialoghi e storie, l'esercizio del laboratorio teatrale a scopo didattico, l'allestimento e la rappresentazione di pubblici spettacoli in genere, la organizzazione e la gestione di manifestazioni, rassegne, convegni a carattere culturale in genere.
- Essa potrà compiere, nei limiti di legge, tutto quanto occorrente, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dello scopo sociale e così tra l'altro:
 - compiere operazioni commerciali, artigianali ed industriali, finanziarie (ad eccezione di quelle espressamente vietate dalla legge) e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti patrimoniali;
 - acquistare, vendere, assumere o dare in affitto una o più aziende del settore;
 - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
 - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
 - assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese aventi

La dur

All'atto

e vers

La con

Berro

Basilotta

I conf

Alla di

3.

Lo sci

fine:

Sulla

deter

4.

In a

sette

5.

oggetto analogo, affine e connesso, sia direttamente che indirettamente al proprio; partecipare a consorzi.

La durata della Società è prevista fino al 31 dicembre 2020.

All'atto della regolarizzazione della preesistente società di fatto, il Capitale Sociale sottoscritto e versato era di Lire 1.000.000.

La compagine sociale aveva la seguente composizione:

<u>SOCIO</u>		<u>VALORE NOMINALE</u>	<u>%</u>
Berro Marina	Lit.	500.000	50
Basilotta Giuseppe	Lit.	500.000	50

I conferimenti suddetti sono stati liberati in denaro da parte dei Soci.

Alla data della presente relazione peritale, la compagine sociale risulta invariata.

3. Gli accertamenti ed i rilievi eseguiti

Lo scrivente ha redatto la relazione peritale avvalendosi anche di collaboratori di studio. A tal fine:

- è stato condotto un primo accertamento sulla consistenza patrimoniale della società esaminando in particolare gli aspetti giuridici, economici ed amministrativi;
- sono stati successivamente effettuati i necessari rilievi contabili amministrativi sviluppando le verifiche ed i controlli necessari a tale fine;
- in particolare, trattandosi di società in contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 29 settembre 1973, n° 600, sono stati ricostruiti, attraverso l'analisi dei documenti di incasso e di pagamento e la verifica della documentazione bancaria oltre che delle fatture attive e passive, i saldi debitori e creditori esistenti alla data della relazione peritale nei confronti di clienti, fornitori, soci, erario e altri terzi.

Sulla base degli accertamenti eseguiti e dei dati contabili raccolti, lo scrivente è pervenuto alla determinazione degli elementi necessari per lo svolgimento dell'incarico.

4. La data di riferimento della valutazione

In accordo con la società è stata fissata, quale data di riferimento della valutazione, il 30 settembre 2000.

5. I criteri generali di valutazione

La società in esame è costituita da un insieme coordinati di valori attivi e passivi.

Per la valutazione degli elementi patrimoniali, lo scrivente ha ritenuto opportuno adottare criteri diversi riferiti alle particolarità dei tipi di cespiti, anche se il criterio del costo, rettificato dalle poste di bilancio a ciò deputate (Fondi Ammortamento ecc.) è quello di gran lunga più seguito in quanto rispecchia nella fattispecie sia le grandezze economiche aziendali che la necessità di adottare valutazioni "prudenziali" nel senso voluto dal Codice Civile.

In particolare, per le immobilizzazioni tecniche si è seguito il criterio di valutare i singoli beni come facenti parte di un complesso funzionante ed efficiente, tenendo come base il loro stato d'uso e di obsolescenza.

E' stato attribuito ai beni ammortizzabili il valore contabile, che è da ritenersi congruo sulla base delle informazioni reperite, e che, in ogni caso, appare adeguato alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva riferita alla specifica destinazione ed alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa nonché, soprattutto, alla loro capacità di produrre reddito.

I crediti sono stati indicati la valore di presumibile realizzo, mentre i debiti sono stati valutati al valore nominale.

In considerazione del fatto che la data di riferimento della presente relazione peritale non coincide con la normale chiusura dell'esercizio della società in oggetto, lo scrivente, al fine di determinare il patrimonio netto della società a tale data, ha provveduto ad integrare la situazione contabile, risultante dai registri contabili della società e dalle ricostruzioni effettuate e descritte nel paragrafo 3, delle scritture di chiusura e di rettifica necessarie per pervenire alla quantificazione del patrimonio netto della società alla data di perizia secondo criteri di prudenza e competenza.

6. La situazione patrimoniale di perizia

Sulla base dei documenti acquisiti, delle elaborazioni e degli accertamenti effettuati e dei criteri di valutazione adottati, lo scrivente ha redatto la seguente:

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 SETTEMBRE 2000

Attività

A1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.157.980
A2	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.344.038
A3	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.955.686
A4	CREDITI VERSO CLIENTI	90.699.602
A5	CREDITI DIVERSI	5.267.016
A6	CREDITI VERSO SOCI PER ACCONTI UTILI	2.844.232
	TOTALE ATTIVITA'	127.268.554

Passi

P1 (

P2 (

P3 (

P4 (

P5 (

7

NETTO

7.

A1

Il cor

comp

Attrez

Fondo

Attrez

Fondo

Macch

Fondo

Autov

Fondo

Sister

Fondo

Sister

Fondo

TOTA

In co

gener

amm

alla l

A2

Passività

P1	CAPITALE SOCIALE	1.000.000
P2	DEBITI VERSO BANCHE	2.356.875
P3	DEBITI VERSO FORNITORI	25.155.594
P4	DEBITI TRIBUTARI	18.571.605
P5	RISULTATO DI ESERCIZIO	80.184.480
	TOTALE PASSIVO A PAREGGIO	127.268.554

NETTO COME DA VALORI CONTABILI 81.184.480

7. Analisi delle voci dell'Attivo**A1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Il conto in analisi (ricostruito anche attraverso l'analisi del libro dei beni ammortizzabili) comprende le seguenti poste:

Attrezzature Specifiche	Lit.	15.628.650
Fondo Ammortamento Attrezzature Specifiche	Lit.	(13.696.020)
Attrezzature Generiche	Lit.	2.735.398
Fondo Ammortamento Attrezzature Generiche	Lit.	(2.563.335)
Macchine Ufficio Elettroniche	Lit.	5.855.834
Fondo Ammortamento Macchine Ufficio Elettroniche	Lit.	(1.858.292)
Autoveicoli da Trasporto	Lit.	30.688.875
Fondo Ammortamento Autoveicoli da trasporto	Lit.	(16.655.130)
Sistemi telefonici Radiomobili	Lit.	243.000
Fondo Ammortamento Sistemi telefonici Radiomobili	Lit.	(243.000)
Sistemi telefonici ordinari	Lit.	182.500
Fondo Ammortamento Sistemi telefonici ordinari	Lit.	(182.500)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Lit.	20.157.980

In considerazione del degrado fisico e dell'obsolescenza di tali beni, collegati a fattori sia generali che specifici, si ritiene che il valore contabile degli stessi, al netto del relativo fondo di ammortamento, possa riflettere adeguatamente il valore dei cespiti, con particolare riferimento alla loro residua possibilità di utilizzazione, alla data della presente relazione di stima.

A2 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Il conto in analisi (ricostruito anche attraverso l'analisi del libro dei beni ammortizzabili) comprende le seguenti poste:

Spese pluriennali per manutenzione straordinaria	Lit.	2.722.479
Spese pluriennali per ristrutturazione sede	Lit.	4.661.433
Fondo Ammortamento spese pluriennali	Lit.	(2.039.874)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Lit.	5.344.038

I costi iscritti in bilancio appaiono ragionevolmente collegati alla redditività ritraibile dagli stessi negli esercizi futuri. Si ritiene pertanto che il valore contabile degli stessi, al netto del relativo fondo di ammortamento, possa riflettere adeguatamente il valore dei cespiti, con particolare riferimento alla loro residua possibilità di utilizzazione, alla data della presente relazione di stima.

A3 DISPONIBILITA' LIQUIDE

La voce accoglie il saldo del Conto Corrente 04/01/4238 intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo Cuneese filiale di Borgo San Dalmazzo, pari a Lire 2.955.686 alla data del 30 settembre 2000, come risulta dall'estratto conto bancario disponibile in pari data.

A4 CREDITI VERSO CLIENTI

I crediti verso la clientela sono valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. La voce può essere così suddivisa:

Crediti verso la clientela esigibili entro l'esercizio successivo	Lit.	87.551.160
Crediti verso la clientela esigibili oltre l'esercizio successivo	Lit.	3.080.000
Crediti verso clienti per fatture da emettere	Lit.	4.600.000
TOTALE CREDITI	Lit.	95.231.160
Fondo rischi su Crediti	Lit.	(4.531.558)
CREDITI DA VALUTAZIONE PERITALE	Lit.	90.699.602

L'elencazione analitica dei crediti verso clienti è contenuta nel prospetto allegato sub 1. Il dettaglio delle fatture da emettere è allegato nel prospetto sub 2.

A fronte di tali crediti, in ossequio al criterio di valorizzazione al valore di presumibile realizzo, è stato appostato, in sede di stima peritale, un fondo rettificativo generico prudenzialmente quantificato in Lire 4.531.558, pari al 5% dei crediti verso la clientela in essere alla data del 30 settembre 2000

A5 CREDITI DIVERSI

La voce accoglie genericamente le attività che non trovano collocazione in altre voci del bilancio. Il dettaglio di tale voce può essere rappresentato come segue:

Fornitori conto anticipi	Lit.	2.870.000
--------------------------	------	-----------

Risconti at
Depositi ca
Crediti per
CREDITI D
Il dettagli
analitico c
cauzionali
ritengono
8. An
P1 CA
La voce ri
P2 DE
Si tratta c
Cooperati
P3 DE
Il conto c
diversi p
prospetto
alla data
allegato
P4 D
Il conto c
che amn
debito v
dichiaraz
l'onere f
della pre
esercizio
stima. I
valore d
Il debito
P5 P

Risconti attivi	Lit.	247.016
Depositi cauzionali	Lit.	150.000
Crediti per anticipazioni conto terzi	Lit.	2.000.000
CREDITI DIVERSI	Lit.	5.267.016

Il dettaglio analitico dei fornitori conto anticipi è allegato nel prospetto sub 3. Il dettaglio analitico dei risconti attivi è allegato nel prospetto sub 4. Il dettaglio analitico dei depositi cauzionali è allegato nel prospetto sub 5. Tali voci sono valutate al valore nominale e non si ritengono necessarie appostazioni di fondi rettificativi.

8. Analisi delle voci del Passivo

P1 CAPITALE SOCIALE

La voce riguarda il capitale Sociale , pari a Lire 1.000.000, che risulta interamente versato.

P2 DEBITI VERSO BANCHE

Si tratta del debito residuo relativo ad un mutuo chirografario stipulato con la Banca di Credito Cooperativo Cuneese e che sarà estinto entro l'anno 2000

P3 DEBITI VERSO FORNITORI


Il conto accoglie debiti documentati da fatture già ricevute al 30 settembre 2000 da fornitori diversi per Lire 19.253.875. Il dettaglio analitico dei saldi verso i fornitori è allegato nel prospetto sub 6. A tale importo occorre assommare l'importo delle fatture ancora da ricevere alla data del 30 settembre 2000 pari a Lire 5.902.000. Il dettaglio di tali fatture è nel prospetto allegato sub 7.

P4 DEBITI TRIBUTARI

Il conto accoglie il debito verso l'Erario per ritenute operate per Lire 400.000, il debito per Iva che ammonta complessivamente a Lire 12.356.605 (di cui Lire 666.667 in sospensione) ed il debito verso l'Erario per le rate di ottobre e novembre dell'Irap calcolata in sede di dichiarazione Unico 2000. In sede di valutazione peritale, inoltre, si è provveduto a stimare l'onere fiscale per l'Irap, in considerazione del fatto che la situazione contabile utilizzata ai fini della presente perizia non accoglie tale componente di costo di competenza della frazione di esercizio che va dal 1.1.2000 al 30.9.2000, data di riferimento per la presente relazione di stima. Il debito Irap è stato pertanto stimato in Lire 4.892.000 sulla base di una stima del valore della produzione netto rilevante ai fini Irap pari a Lire 115.118.245.

Il debito verso l'Erario alla data del 30 settembre 2000 risulta pertanto pari a Lire 18.571.605

P5 RISULTATO DELL'ESERCIZIO




La voce accoglie il risultato dell'esercizio in formazione, quale risulta dalla situazione contabile redatta con riferimento alla data del 30 settembre 2000 integrata dalle rettifiche effettuate in sede di valutazione peritale. Tale valore risulta pari a Lire 80.184.480

9. Conclusioni

Il sottoscritto esperto, a conclusione della relazione, tenuto conto che la stima di cui agli artt.2498 2343 del Codice Civile ha come scopo principale quello di accertare che il Patrimonio Netto della Società trasformanda non sia inferiore all'entità del capitale sociale che la stessa avrà nella sua nuova forma giuridica, sulla base degli elementi acquisiti e delle informazioni ricevute **attesta che il valore del patrimonio netto della società Compagnia Il Melarancio di Snc di Berro M. & Basilotta G., con riferimento alla data del 30 settembre 2000, non è inferiore a Lire 1.000.000.**

Cuneo, 20 novembre 2000

Il Perito
Dott. Federico Ghiano



FAT

RIF

62
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

FA

R

ANNE GATO 1

FATTURE EMESSE DA INCASSARE (ESIG. ENTRO ESERCIZIO SUCC.)

RIF.	DATA	N	CLIENTE	IMPORTO
63	21.09.00	61	CAPOTASTO	360.000
59	21.09.00	57	ASS. PROMO CUNEO	16.800.000
58	20.09.00	56	TEATRO DELL'ANGOLO	11.400.000
57	20.09.00	55	TEATRO DELL'ANGOLO	1.650.000
56	20.09.00	54	TEATRO DELL'ANGOLO	20.416.000
54	08.09.00	52	COMP. MARIONETTE GRILLI	550.000
53	07.09.00	51	COMUNITA' MONT. VALLE STURA	1.250.000
52	07.09.00	50	COMUNE DI SAMBUCO	1.250.000
51	07.09.00	49	IL CENTRO	2.200.000
50	05.09.00	48	COMP. MARIONETTE GRILLI	3.300.000
49	28.08.00	47	UNO TEATRO	1.650.000
47	09.08.00	45	AMAT	7.725.000
42	27.07.00	40	POLLO DEL CAMPO	2.750.000
41	27.07.00	39	TEATRO MANOMAGIA	1.650.000
39	27.07.00	37	TEATRO DEI BUR. DI VARESE	1.430.000
38	27.07.00	36	TEATRO DEI BUR. DI VARESE	1.430.000
37	25.07.00	35	COMPAGNIA DEGLI SBUFFI	2.310.000
36	25.07.00	34	COMPAGNIA DEGLI SBUFFI	1.210.000
35	07.07.00	33	TEATRO PIRATA	1.320.000
34	04.07.00	32	COMPAGNIA D'INIZIATIVE SOCIALI	1.210.000
32	08.06.00	30	COMUNE DI CUNEO	864.000
24	06.06.00	24	LICEO CLASSICO PELLICO	386.160
22	06.06.00	20	DIR. DIDATTICA 3 CIRCOLO	4.000.000
21	06.06.00	19	COMUNE VIGUZZOLO	1.100.000
5	20.02.00	4	TEATRO D'OLTRE CONFINE	1.870.000
			TOTALE	87.557.160



FATTURE DA INCASSARE ANNI PASSATI (ESIG. OLTRE E'ECC. SUCC.)

RIF.	DATA	N	FORNITORE	IMPORTO
3/99	13.02.99	03	ASS. TERRA DI NESSUNO	1.430.000
51/98	27.12.98	50	CIRCO WILLIAM MEDINI	1.650.000
			TOTALE	3.080.000

gf

ALLE CARTE 2

FATTURE DA EMETTERE

RIF.	DATA	N	CLIENTE	IMPORTO
			COMUN. MONT. VALLE VARAITA	2.200.000
			COMUN. MONT. VALLE MAIRA	2.200.000
			LIBRERIA L'IPPOGRIFO	360.000
			DANZICHERIE	360.000
			TOTALE	5.120.000

* 31 CUI IMPONIBILE

£ 4600000

ACC

RI




[Handwritten signature]

ALLEGATO 3

PRELIEVI EFFETTUATI ANCORA DA FATTURARE

	IMPORTE	DATA	N	FORNITORE	IMPORTO
ITA	2	02.05.00		GRUPPO SENEGALESE	1.600.000
IRA	2			VIACARD AUTOSTRADE	1.270.000
IFO				TOTALE	2.870.000
RIE					
LE	5				

ANTICIPI A FORNITORI



Vertical handwritten signature or text.

Handwritten signature or initials.


ALLEGATO 5

17/10/

DEPOSITI CAUZIONALI IN ATTO

/ /
02/2001

RIF.	DATA	N	FORNITORE	IMPORTO
	02.07.1999		SIAE	150.000
			TOTALE	150.000



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

ALLEGATO 6

FATTURE DA PAGARE (ESIG. ENTRO ESERCIZIO SUCC. 1.)

RIF.	DATA	N	FORNITORE	IMPORTO
43	31.03.00	181	TIPOLITOGRAFIA MARTINI	4.110.080
77	25.05.00	51	ASSEMBLEA TEATRO	550.000
101	27.06.00	448	TIPOLITOGRAFIA MARTINI	1.692.960
128	13.07.00	8	ASS. TEATRO DEL RIMBALZO	1.650.000
131	16.07.00	29	WANDA CIRCUS	1.210.000
134	19.07.00	496	TIPOLITOGRAFIA MARTINI	755.040
140	30.07.00	35	TEATRINO GIULLARE	1.210.000
158	19.08.00	669	SED SYSTEM 2	522.000
160	22.08.00	76	TIEFFEU	1.980.000
162	30.08.00	9140	OFFICINE CAVALLO	2.603.514
164	31.08.00	135	TERZOSTUDIO	1.210.000
165	31.08.00	337	CSC	1.760.000
			TOTALE	19.253.594



g

GR
VI/
STI
CO
TO

ALLEGATO 7

COSTI PER FATTURE DA RICEVERE

GRUPPO SENEGALESE
VIACARD AUTOSTRAD
STUDIO SPAMPINATO
COMPAGNIA BURAMBO'

£. 2.000.000
£. 1.270.000
£. 832.000
£. 1.800.000

TOTALE

£. 5.902.000

0
0.080
0.000
2.960
0.000
0.000
5.040
0.000
2.000
0.000
03.514
0.000
50.000
53.594



Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten mark

COMPAGNIA IL MELARANCIO S.N.C.
di Berro M. & Basilotta G.
 Fraz. Vallera, 41
 12023 CARAGLIO (CN)
 C.F. e P.IVA: 00824740047
 Reg. Impr. CCIAA CN: n° 62143/97

STATO PATRIMONIALE AL 29/11/2000

<u>ATTIVITA'</u>		<u>PASSIVITA'</u>	
<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>		<u>FONDI DI AMMORTAMENTO</u>	
Attrezzature specifiche	£. 15.623.650	F.do amm. attrezz. specifiche	£. 13.805.569
Attrezzature generiche	£. 2.735.398	F.do amm. attrezz. generiche	£. 2.540.603
Macch. uff. elettroniche - P.C.	£. 5.846.667	F.do amm. macch. uff. elettr.-P.C.	£. 1.954.897
Autoveicoli da trasporto	£. 30.688.875	F.do amm. autoveicoli da trasp.	£. 17.648.332
Sistemi telefonici radiomobili	£. 243.000	F.do amm. sist. telef. radiomob.	£. 243.000
Sistemi telefonici ordinari	£. 182.500	F.do amm. sist. telef. ordinari	£. 182.500
		F.do amm. spese pluriennali	£. 2.279.952
Totale immobilizzazioni materiali	£. 55.320.090	Totale fondi di ammortamento	£. 38.654.853
<u>SPESE PLURIENNALI</u>		<u>DEBITI V/ISTITUTI DI CREDITO</u>	
Spese manutenzione straordinaria	£. 2.722.479	Banca Credito Coop. Cuneese c/c	£. 5.284.758
Spese ristrutturazione Sede	£. 4.661.433	Mutui passivi B.C.C.	£. 792.398
		B.C.C. c/c da addebitare	£. 3.646.440
Totale spese pluriennali	£. 7.383.912	Totale debiti v/Istit. di Credito	£. 9.723.596
<u>CREDITI V/CLIENTI</u>		<u>DEBITI V/FORNITORI</u>	
Esigibili entro l'eserc. succ.	£. 56.356.000	Esigibili entro l'eserc. succ.	£. 6.447.320
Esigibili oltre l'eserc. succ.	£. 3.080.000		
Totale crediti v/Clienti	£. 59.436.000	<u>DEBITI DIVERSI</u>	
<u>CREDITI DIVERSI</u>		Fatture da ricevere	
Fornitori c/fatt. da ricevere	£. 4.197.000		£. 4.093.066
Risconti attivi	£. 247.016	<u>DEBITI TRIBUTARI</u>	
Depositi cauzionali	£. 150.000	Erario c/ritenute	£. 803.264
Crediti per anticipaz. c/terzi	£. 1.500.000	Erario c/I.V.A.	£. 526.867
		Erario c/I.R.A.P.	£. 3.200.000
Totale crediti diversi	£. 6.094.016	Totale debiti tributari	£. 4.530.131
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>		<u>FONDI RISCHI</u>	
£. 128.234.018		Fondo rischi su crediti	£. 2.971.800
		<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	£. 66.420.766



[Handwritten signature]

enda --

S T I

136 Ma
138 Ma
146 Sp
149 No
150 As
151 As
153 Ac
154 Al
155 Te
156 Sp
157 Co
160 Ce
161 Ri
162 Pr
164 No
166 Di
168 Pr
169 Co
170 St
175 On
176 Co
177 Co
178 Co
179 As
195 Sp
196 Co
205 In
206 Sp
207 In
210 In
211 In
212 Co
230 Sc
231 Ac
250 Qu
261 Qu
275 Sp
276 G
291 Al
301 Me
307 Sp
325 Al

TC
UT

Ja

PATRIMONIO NETTO


Capitale sociale	£.	1.000.000
Utile di periodo	£.	72.343.400
Soci c/acconto utili	£.	-11.530.148
<hr/>		
Totale Patrimonio Netto	£.	61.813.252

TOTALI A PAREGGIO £. 128.234.018 £. 128.234.018

Il presente prospetto rappresenta la situazione patrimoniale vera e reale della società alla data del 29 novembre 2000 e corrisponde ai dati desunti dalle scritture contabili.

Caraglio, li 29 novembre 2000

In fede
Compagnia Il Melarancio S.n.c.



STATUTO Compagnia Il Melarancio PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la società denominata "Compagnia Il Melarancio Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata".

La piccola società cooperativa ha sede in Bernezzo, Via Umberto I ° 19. Con deliberazione degli organi competenti. potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie di rappresentanza anche altrove.

ART. 2

La piccola società cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ART. 3

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.


Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano

Su delibera del consiglio di amministrazione, ove nominato, o dell'assemblea dei soci potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni territoriali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4

La società ha per oggetto: la produzione, l'allestimento e la rappresentazione di spettacoli teatrali, di danza, musicali, televisivi, cinematografici e radiofonici; la gestione di sale; la formazione del personale docente della scuola; la formazione di operatori nei settori artistici, culturali, educativi e socio assistenziali; l'esercizio di attività didattiche, educative, formative e ludiche rivolte a studenti; l'esercizio di attività didattiche, educative, formative e



Antonio Bonfante

Carino Gerra

ludiche, a scopo terapeutico e riabilitativo, rivolte ad utenti di strutture medico ospedaliere e socio assistenziali; l'esercizio di attività didattiche, educative, formative e ludiche pubbliche; la promozione del teatro di figura in tutti i suoi aspetti (tutela e diffusione del patrimonio tradizionale, ricerca e sperimentazione di nuove forme espressive attraverso l'uso di burattini, pupazzi, marionette, ombre, oggetti e figure); la promozione dell'arte, in tutte le sue forme; la produzione e la vendita, anche in conto terzi, di prodotti editoriali quali libri, foto, stampe, riviste, cd rom, cd musicali, video e filmati; la produzione e la vendita, anche in conto terzi, di giochi didattici, giochi, gadgets ed articoli promozionali; l'organizzazione e la gestione, in proprio ed anche in conto terzi, di manifestazioni, eventi, festivals, rassegne, convegni, mostre ed esposizioni; la somministrazione e la vendita di cibi e bevande all'interno delle proprie strutture e, durante l'effettuazione di manifestazioni, eventi, festivals, rassegne, convegni, mostre ed esposizioni, anche all'esterno di esse; la fornitura, anche conto terzi, di services tecnici, video-cinematografici, di amplificazione sonora e di illuminazione, con proprio personale; il noleggio di attrezzature e materiale tecnico in genere. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci cooperatori è limitato e non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni dell'organo amministrativo.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- A circular stamp of the Chamber of Commerce and Industry of the Province of Bergamo.
- A signature: *Federico...*
- A signature: *Giuseppe...*
- A signature: *Luca...*
- A signature: *Luca...*

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'assemblea della cooperativa od il consiglio di amministrazione, se nominato, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza della cause di incompatibilità delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il primo dei versamenti di cui all'art.7.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

ART. 7

Il capitale sociale dei "soci cooperatori" è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'assemblea della cooperativa o del consiglio di amministrazione se nominato.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 50%_all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'assemblea ovvero dal consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci sono obbligati:

1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 8

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente.

ART. 9

Ai soci cooperatori è fatto altresì divieto, senza espresso assenso dell'assemblea, ovvero del consiglio di amministrazione, di prestare attività lavorativa a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 10



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che:

1. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata all'organo di amministrazione.

Spetta all'organo di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso viene annotato nel libro soci e diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell' art. 2526 del Codice Civile.

ART. 12

La decadenza è pronunciata dall'organo di amministrazione nei confronti dei soci, interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità relativamente a quanto previsto dal precedente art.5, nonché di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare all'attività svolta dall'impresa sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

ART. 13

L'esclusione sarà deliberata dall'organo di amministrazione nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.8, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, degli obblighi sociali, come delimitato dall'art.1453 e seg. c. c.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo competente, ai sensi dell'art.2527 c.c..

ART. 14



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- A large signature at the top right.
- A signature in the middle right, possibly "Giuseppe".
- A signature below it, possibly "Amleto".
- A signature at the bottom right, possibly "Giovanni".

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente statuto

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di lire un milione ciascuna.

La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 5, R.D. 29 Marzo 1942, n. 239.

ART. 21

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria della cooperativa con la quale devono essere stabiliti:

- a. l'importo complessivo delle emissioni;
- b. l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e agli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera b, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria di emissione delle azioni.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo competente.

ART. 22

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato dall'organo competente.

ART. 23



Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature that appears to read 'Antonio Geyo' and another that reads 'Antonio Geyo'.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti, prevale il voto del presidente; la parità importa la reiezione della proposta.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

ART. 36

Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art.2386 del codice civile.

ART. 37

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vicepresidente o a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vicepresidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 38

Il collegio sindacale, qualora nominato, ai sensi dell'art. 2488 c.c., si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. I sindaci sono eletti dall'assemblea la quale nominerà pure il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 39

Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché redigere la propria relazione all'assemblea di bilancio indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società. Il collegio sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.



Giuseppe Ferrarini
Roberto
Roberto

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla stessa categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART. 34

L'assemblea è presieduta dal presidente della piccola società cooperativa e, in sua assenza, dal vicepresidente se nominato o da persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea. Il segretario può essere un non socio. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 35

Il consiglio di amministrazione, qualora venga eletto ai sensi dell'art.29, punto 3 del presente statuto si compone da n. 3 a n. 5 consiglieri.

Un numero di consiglieri inferiore alla metà del totale può essere scelto tra i soci sovventori persone fisiche o tra i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della cooperativa.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più tra gli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma o altro mezzo, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.



Giuseppe Ferraro



Antonio Barberi

Luigi Geronzi

7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi ovvero entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ricorrendo le condizioni e secondo le modalità di cui al precedente art.26, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione, se nominato, lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che esprimano almeno un quinto dei voti spettanti ai soci cooperatori e sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 30

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla eventuale trasformazione della piccola società cooperativa in società cooperativa, ricorrendone i presupposti, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della piccola cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 31

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. E' in ogni caso vietata la votazione a scrutinio segreto.

ART. 32

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 33

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.



Gianni Geronzi
Franco Benvenuti
Luigi Geronzi

ORGANI SOCIALI

Art. 27

Sono organi sociali della piccola società cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione, quando nominato;
- c) il collegio dei sindaci, quando previsto.

ASSEMBLEE

ART. 28

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata spedita almeno 8 giorni prima della adunanza e avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

ART. 29


L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
- 2) nomina il presidente con i poteri di cui al successivo art. 32, qualora il potere di amministrazione sia attribuito all'assemblea medesima, ai sensi dell'art.21, comma 4 della legge 7 agosto 1997, n.266. In tal caso, il presidente resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea ed è rieleggibile. Per le modalità di convocazione, di funzionamento e di votazione, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 30, in quanto compatibili;
- 3) nel caso in cui l'assemblea intenda dotarsi di un consiglio di amministrazione, determina il periodo di durata del mandato ed il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, e provvede alle relative nomine;
- 4) determina l'eventuale compenso del presidente nominato ai sensi del precedente punto 2, ovvero la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 5) nomina, se previsto, i componenti il collegio dei sindaci, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi, qualora ricorrano le condizioni previste dell'art. 2488 cod. civ.;
- 6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;



Fur...

F...



F...

F...

ART.26

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio sociale, l'assemblea dei soci ovvero il consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed approvazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e nell'osservanza delle vigenti norme civilistiche e tributarie.

Nella relazione sulla gestione o, in assenza, ricorrendo le condizioni di cui all' art. 2535-bis del Codice Civile, nella nota integrativa al bilancio, si dovranno specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.


Il bilancio deve essere presentato all' assemblea dei soci per l' approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell' art. 2364 del Codice Civile, entro sei mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale stesso.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione adottata prima della scadenza dei tre mesi, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rende necessario il prolungamento del termine fino sei mesi.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi destinandoli:

- a) per una quota non inferiore al 20%, al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo stesso;
- b) per una quota pari al 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito, ai sensi di legge, dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo o da apposito regolamento, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
- d) una eventuale quota da distribuire ai soci lavoratori e sovventori, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.
- f) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.



Giuseppe Biondi
Giuseppe Biondi
Giuseppe Biondi

Oltre che nei casi previsti dall'art 2437 c.c. ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma dell'art. 21 del presente statuto.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 26 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori

ART. 24.

Oltre quanto stabilito espressamente dal presente Titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 25

Il patrimonio della piccola società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo V, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Lire 1.000.000, destinato alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all' art. 4 del presente statuto;
- c) dalla riserva legale formata con le quote di utili di cui al successivo art. 26 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci, nel limite delle quote sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.



Giuseppe Ferraro

Giuseppe Ferraro

Giuseppe Ferraro

Giuseppe Ferraro

Giuseppe Ferraro

Giuseppe Ferraro

I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 40

Le controversie che dovessero insorgere tra soci, amministratori e liquidatori riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari, o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, fatta eccezione per quelle che non possono formare oggetto di compromesso, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri, due dei quali devono essere nominati dalle parti in lite, e il terzo, in difetto di accordo tra le parti dal Presidente del Tribunale di Cuneo, ad istanza anche di una sola parte. In caso di inerzia di una delle parti nella nomina dell'arbitro di sua competenza, vi provvederà suppletivamente il Presidente del Tribunale di Cuneo.

Per il caso in cui le parti della controversia siano più di due, e non vi sia accordo tra di esse in ordine alla nomina della terna arbitrale, ciascuna parte nominerà il proprio arbitro, qualora gli arbitri così nominati siano in numero pari, la nomina di un arbitro ulteriore sarà rimessa, a cura della parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Cuneo.

Rientrano in particolare nella competenza del collegio arbitrale le decisioni sulle controversie in materia di decadenza, recesso ed esclusione.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

Gli arbitri decideranno secondo equità.

Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di 30 giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni. Fermo restando l'obbligo di provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le stesse, il collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 41

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della piccola società cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

ART. 42

In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

a) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;



Gianni Gero
Luigi Barbera
Luigi Gero

b) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate;

c) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11, legge 31 gennaio 1992, n.59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 43

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 44

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 25, 26 e 42 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ART. 45

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Visto for unice
Cuneo il 29 dicembre 2000

Janus Gero

Giulio Benvenuti

Stefano Gero

Massimo Martinelli

Janus Gero

È copia conforme all'originale nei miei atti, in VENTI fogli firmati, rilasciata da me Dott. MASSIMO MARTINELLI Notaio in Fossano per uso AMMINISTRATIVO Fossano, li





VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE

Oggi ~~11 Settembre~~ ^{31 AGOSTO} 1984 in Cuneo, tra i Signori

- BERRO MARINA, nata a Cuneo il 22. 11. 1963 ed ivi residente
in C.so Santorre di Santarosa 26, Numero di codice fiscale
BRR MRN 63S62 D205 Q

- BASILOTTA GIUSEPPE, nato a Cuneo il 29. 11. 1961 ed ivi re-
sidente in C.so Francia n° 43, Numero di codice fiscale
BSL GPP 61S29 D205 O

contitolari al 50% della società " I BURATTINAI DEL MANGIAFUO-
CO " di Berro Marina e Basilotta Giuseppe s.d.f., sedente in
Cuneo, C.so Santorre di Santarosa n. 26, registrata all'UFFI-
CIO DEL REGISTRO DI CUNEO il 7 Gennaio 1983 al n° 85 serie 3^,
si conviene e si stipula la variazione di ragione sociale del-
la predetta società in: COMPAGNIA DI BURATTINI " IL MELARAN-
CIO " di Berro Marina e Basilotta Giuseppe s. d. f.

*Marina Berro
Giuseppe Basilotta*


UFFICIO DEL REGISTRO DI CUNEO

Registrato il 31 AGO. 1984 al n. 2862 Serie 3^
Esatte lire 50.300 (cinquantamila trecento)

IL DIRETTORE

R. Pichino





COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Oggi 3 Gennaio 1983 in Cuneo, tra i Signori

- BERRO MARINA, nata a Cuneo il 22.11.1963 ed ivi re-
sidente in C.so Santorre di Santarosa 26, Numero
di codice fiscale BRR MRN 63S62 D205 Q

- BASILOTTA GIUSEPPE, nato a Cuneo il 29.11.1961 ed
ivi residente in Largo De Amicis 1, Numero di codi-
ce fiscale BSL GPP 61S29 D205 O

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Ragione sociale e sede. I suddetti signori dichia-
rano di costituire tra di loro, come in effetti co-
stituiscono, una società, secondo la forma della
società di fatto, sotto la ragione sociale "I bu-
rattinai del Mangiafuoco" di Berro Marina e Basi-
lotta Giuseppe sdf, sedente in Cuneo, C.so Santor-
re di Santarosa n. 26.

2) Oggetto. Oggetto della società: costruzione, ani-
mazione e vendita di burattini, costruzione scena-
ri - rappresentazioni, dialoghi e storie.

3) Durata. La società si intende costituita fino al
31.12.1993. Essa si intenderà tacitamente proroga-
ta di anno in anno, qualora non sia dato preavvi-
so di scioglimento da uno dei soci agli altri so-
ci, mediante raccomandata RR almeno 6 mesi prima
della scadenza.

4) Capitale sociale . Il capitale sociale iniziale è di £. 1.000.000= (unmilione) e viene conferito come segue:
dalla Sig.na BERRO MARINA in contanti per £.500.000=
dal Sig. BASILOTTA GIUSEPPE in contanti per £.
500.000=

5) Amministrazione. L'amministrazione ordinaria della società è affidata al Sig. BASILOTTA GIUSEPPE, mentre per atti di straordinaria amministrazione, intendendosi tra questi gli atti di straordinaria amministrazione che superino il valore di lire 1.000.000=, è richiesto il consenso di tutti i soci.

6) Rappresentanza. Per i rapporti con i terzi, compresa la rappresentanza in giudizio, si fa riferimento a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2297 del Codice Civile.

7) Bilancio e destinazione utili. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine dell'esercizio, il socio amministratore, presenterà il bilancio sociale, composto di stato patrimoniale e di conto profitti e perdite.

Gli utili e le perdite saranno suddivisi tra i soci in parti uguali. Sulla base del rendiconto i soci decideranno quale parte dell'utile destinare

all'autofinanziamento e quale da distribuire tra i soci medesimi, al netto degli acconti sugli utili distribuiti nel corso dell'esercizio.

8) Modificazioni nelle quote sociali e liquidazione della società.

Il recesso di un socio prima della scadenza della società, come pure il trasferimento di quote e il subingresso di altri soci possono avvenire solo col consenso di tutti i soci.

In caso di morte di un socio, gli eredi di questo saranno liquidati entro 6 mesi dalla data della morte e la società si consoliderà nel socio superstite.

Alla scadenza della società sarà nominato di comune accordo un liquidatore.

9) Rinvio al codice civile. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile sulle società in nome collettivo.

Bevero Massimo
Giuseppe Basile

UFFICIO DEL REGISTRO DI CUNEO
7 GEN. 1983

Registrato il _____ al n. 85 Serie 3°
Esatte lire 50.300 = (cinquante mila trecento)

IL DIRETTORE
[Signature]

